



# **Rapporto sulla politica della Confederazione in materia di mercati finanziari**

---

## INDICE

### Compendio 3

<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>4</b>
1.1	Mandato.....	4
1.2	Importanza economica del settore finanziario.....	4
1.3	Importanza internazionale della piazza finanziaria svizzera .....	6
1.4	Attuazione delle misure .....	7
1.5	Struttura del rapporto.....	7
<b>2</b>	<b>Sfide nel contesto internazionale</b> .....	<b>8</b>
2.1	Crisi del debito in Europa .....	8
2.2	Regolamentazione.....	9
2.2.1	Regolamentazione dei mercati finanziari .....	9
2.2.2	Lotta contro la criminalità finanziaria .....	11
2.3	Imposte.....	11
2.3.1	Lotta contro la sottrazione d'imposta.....	12
2.3.1.1	Iniziative a livello internazionale .....	12
2.3.1.2	Strategie di alcune piazze finanziarie .....	13
2.3.2	Imposizione delle imprese .....	16
<b>3</b>	<b>Principi e obiettivi</b> .....	<b>17</b>
3.1	Principi .....	17
3.2	Obiettivi.....	19
3.2.1	Qualità .....	19
3.2.2	Stabilità .....	20
3.2.3	Integrità.....	20
<b>4</b>	<b>Misure</b> .....	<b>21</b>
4.1	Competitività.....	22
4.1.1	Eliminazione degli ostacoli di accesso al mercato .....	22
4.1.2	Proseguimento della collaborazione istituzionale tra autorità ed economia privata .....	24
4.1.3	Miglioramento delle condizioni quadro nell'ambito dell'asset management.....	25
4.1.4	Miglioramento delle condizioni quadro per il mercato assicurativo e previdenziale.....	25
4.2	Lotta contro gli abusi e obblighi di diligenza.....	26
4.2.1	Lotta contro la criminalità finanziaria .....	27
4.2.2	Obblighi di diligenza in ambito fiscale – strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale .....	29
4.2.2.1	Piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale .....	29
4.2.2.2	Precisazione degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari .....	32
4.3	Misure di accompagnamento .....	34
4.3.1	Miglioramento delle condizioni quadro per il mercato svizzero dei capitali.....	34
4.3.2	Miglioramento della tutela dei clienti nella distribuzione di prodotti finanziari .....	36
4.3.3	Formazione.....	38
4.3.4	Dialogo con l'UE su questioni inerenti all'imposizione delle imprese.....	38
4.3.5	Cooperazione con Paesi in sviluppo .....	39
<b>5</b>	<b>Conclusioni</b> .....	<b>41</b>
	<b>Elenco delle abbreviazioni</b> .....	<b>43</b>
	<b>Allegato 1: Misure per l'attuazione degli indirizzi strategici</b> .....	<b>A1</b>
	<b>Allegato 2: Strategie di lotta contro la sottrazione d'imposta elaborate da alcuni Paesi</b> .....	<b>A19</b>
	<b>Allegato 3: Panoramica delle misure</b> .....	<b>A29</b>

## Compendio

Nel presente rapporto il Consiglio federale espone una panoramica della politica svizzera in materia di mercati finanziari. Partendo da un'analisi delle sfide nel contesto internazionale vengono successivamente illustrati gli obiettivi della politica in materia di mercati finanziari. In funzione di questi obiettivi vengono proposte misure da cui discende infine l'orientamento strategico di questa politica. Viene inoltre illustrato lo stato di attuazione delle misure contenute nel rapporto del Consiglio federale «Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari».

Le condizioni economiche del settore finanziario sono influenzate da tre sviluppi che caratterizzano il contesto internazionale (*cap. 2*). La crisi del debito si è acuita e, in concomitanza con le nuove regolamentazioni, sono state rese più severe a livello nazionale le esigenze relative all'accesso al mercato per i fornitori di altri Paesi. Inoltre, la politica tributaria in molti Stati è stata maggiormente orientata verso l'aumento del gettito fiscale.

La politica in materia di mercati finanziari deve fondarsi su principi saldi, validi a lungo termine (*cap. 3*), che servono alle autorità interessate come massime di comportamento. Sulla base di questi principi la politica in materia di mercati finanziari contiene due elementi, ovvero gli obiettivi da perseguire (*cap. 3*) e le misure adeguate (*cap. 4*) per conseguire questi obiettivi.

La politica in materia di mercati finanziari si prefigge tre obiettivi, vale a dire qualità, stabilità e integrità. Un'offerta di servizi finanziari di elevata qualità non è solo nell'interesse dei clienti nazionali e internazionali, ma promuove anche, in modo sostenibile, la creazione di valore aggiunto e l'occupazione nel settore finanziario. Il secondo obiettivo, ovvero la stabilità, è importante perché la piazza finanziaria può funzionare unicamente in un sistema finanziario stabile. La tutela dell'integrità, che costituisce il terzo obiettivo, non chiama in causa soltanto la responsabilità individuale dei privati, poiché nella lotta contro gli abusi anche lo Stato riveste un ruolo significativo.

In funzione di questi obiettivi vengono identificate misure per consolidare le condizioni quadro della piazza finanziaria. Queste misure possono essere raggruppate in tre categorie, ossia rafforzamento della competitività, lotta contro gli abusi e obblighi di diligenza nonché misure di accompagnamento orientate verso l'intera economia. Le conclusioni per i mercati finanziari sono illustrate nel *capitolo 5*.

### **Politica in materia di mercati finanziari**

La politica economica svizzera deve creare condizioni quadro che siano le migliori possibili e che godano del consenso internazionale, affinché sia possibile lo sviluppo di un mercato finanziario forte e competitivo. Spetta poi al settore privato sfruttare tali condizioni in modo ottimale e creare di conseguenza valore aggiunto.

La competitività deve essere rafforzata con il miglioramento delle condizioni quadro nell'ambito dell'Asset Management, del mercato dei capitali e del mercato della previdenza. Inoltre, la Svizzera deve partecipare attivamente all'elaborazione di standard globali. In linea di principio essa deve attuare gli standard riconosciuti sul piano internazionale. Qualora non si voglia riprendere tali standard, bisogna presentare un'alternativa credibile.

La tutela della sfera privata è importante. Non bisogna tuttavia abusare del segreto bancario per occultare denaro proveniente da attività criminali o denaro non dichiarato. Con le convenzioni sull'imposizione alla fonte, la definizione di obblighi di diligenza mirati per gli intermediari finanziari e con l'assistenza amministrativa e giudiziaria secondo lo standard internazionale è possibile soddisfare in modo credibile questo principio.

In quanto pilastro dell'economia, il settore finanziario è un fattore di successo per un Paese prospero come la Svizzera. Le imprese e le economie domestiche devono potere contare su servizi finanziari di elevata qualità. Tra questi servizi rientrano un mercato dei capitali sviluppato che assicura il finanziamento delle imprese, un'adeguata protezione dei clienti e una tassazione per le imprese che sia attrattiva e non fonte di distorsioni.

# 1 Introduzione

## 1.1 Mandato

In adempimento dei seguenti mandati del Consiglio federale<sup>1</sup>, nel presente rapporto il Dipartimento federale delle finanze (DFF) illustra al Governo una panoramica della politica in materia di mercati finanziari:

1. concretizzazione della strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale. Il presente rapporto fornisce indicazioni di massima su come il Consiglio federale intende attuare questa strategia attraverso nuovi obblighi di diligenza per gli intermediari finanziari (documento interlocutorio del 22.2.2012 e decisione del Consiglio federale del 14.12.2012);
2. il rapporto descrive in generale come sia possibile attuare le rivedute raccomandazioni internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (decisione del Consiglio federale del 18.4.2012). Dato che l'attuazione di queste raccomandazioni e quella della strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale sono strettamente connesse non solo concettualmente, ma anche materialmente, i due progetti devono essere coordinati già nella fase iniziale;
3. rapporto sullo stato di attuazione delle misure decise dal Consiglio federale nel rapporto del 16 dicembre 2009 «Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari» (di seguito rapporto sugli indirizzi strategici) elaborato in adempimento del postulato Graber 09.3209<sup>2</sup> (decisione del Consiglio federale del 9.11.2011).

## 1.2 Importanza economica del settore finanziario

La piazza finanziaria elvetica riveste una grande importanza economica per la Svizzera in termini di creazione di valore aggiunto e occupazione. Importanti operatori sulla piazza finanziaria svizzera sono le banche, ma anche le assicurazioni, i promotori di fondi, la Borsa svizzera e le casse pensioni. Complessivamente nel 2011 questi hanno contribuito in ragione del 10,3 per cento al prodotto interno lordo (PIL)<sup>3</sup> (cfr. *Figura 1*). Rispetto al 2007 – l'anno precedente lo scoppio della crisi – la quota del PIL del settore finanziario registra un calo di circa 2 punti percentuali. Nel confronto internazionale il 10,3 per cento permane comunque un valore proporzionalmente elevato (USA: 8,3 %, Regno Unito: 9,4 %) <sup>4</sup>, ma nettamente inferiore a quello del Lussemburgo (28,3 %). La quota del settore finanziario all'occupazione totale in Svizzera rimane da anni relativamente costante e supera di poco il 6 per cento<sup>5</sup>.

La piazza finanziaria svizzera genera anche una quota significativa del gettito fiscale (delle persone fisiche e giuridiche). Nel 2010, con quasi 6 miliardi di franchi, il settore finanziario ha contribuito nella misura del 7,9 per cento circa alle imposte sul reddito e sulla sostanza (di Confederazione, Cantoni e

---

<sup>1</sup> Con il presente rapporto il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato Leutenegger-Oberholzer 12.3513.

<sup>2</sup> <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01622/index.html?lang=de>

<sup>3</sup> Valore complessivo dei beni e dei servizi prodotti in Svizzera in un anno.


<sup>4</sup> Dati (2011): Le Portail des Statistiques – Grand Duché de Luxembourg; UST/SECO (Svizzera); Singapore Department of Statistics; Office for National Statistics (UK); Bureau of Economic Analysis (USA).

<sup>5</sup> Fonte: UST. Sono esclusi dall'occupazione totale gli addetti del settore primario e gli addetti che non fanno capo a un'impresa.

Comuni). Prima che scoppiasse la crisi finanziaria, questa quota ammontava a quasi il doppio (2006: 14,1 % di tutte le imposte o 9,3 mia.).


Alla fine del 2011 la piazza bancaria svizzera contava 312 istituti bancari di diverso tipo i quali, oltre che per dimensione, si differenziano anche per area geografica di operatività. Nel 2011 con 2793 miliardi di franchi la somma di bilancio delle 312 banche superava di 4,5 volte il PIL della Svizzera. Oltre il 50 per cento della somma di bilancio complessiva riguardava le due grandi banche. Circa due terzi di loro sono banche estere o banche attive pure a livello internazionale<sup>6</sup> come le grandi banche, i banchieri privati e le banche attive in borsa. Questo dato evidenzia altresì i solidi intrecci internazionali della piazza finanziaria elvetica. Tuttavia, accanto agli istituti orientati verso l'estero, esiste anche un gruppo di banche attive prevalentemente sul territorio nazionale. Alla fine del 2011 le banche cantonali e regionali avevano in Svizzera crediti e impegni a bilancio pari rispettivamente all'88 e al 98 per cento<sup>7</sup>.

Figura 1: Quota del PIL del settore finanziario negli anni 1991–2011



Fonte: UFS

Figura 2: Quote alla somma di bilancio di tutte le banche



Fonte: BNS

<sup>6</sup> BNS, Die Banken in der Schweiz 2011.

<sup>7</sup> BNS, Bollettino mensile di statistica bancaria, agosto 2012.

Una piazza finanziaria ben funzionante è nell'interesse dell'intera economia svizzera, poiché assicura il finanziamento di numerose piccole e grandi imprese. Dal volume dei crediti emerge che a metà 2012 le banche vantavano in Svizzera crediti per oltre 950 miliardi, di cui oltre 310 miliardi nei confronti delle imprese e di questo importo 187 miliardi concernono imprese con meno di 9 dipendenti<sup>8</sup>. La maggior parte dei crediti concessi alle imprese è stata erogata dalle banche cantonali (40 %), seguite dalle grandi banche (34 %).

In Svizzera alla fine del 2011 erano attive 228 imprese di assicurazione, la maggior parte delle quali nel settore dell'assicurazione contro i danni<sup>9</sup>. Le 24 imprese di assicurazione sulla vita sottoposte alla sorveglianza della FINMA hanno registrato nel 2011, in Svizzera, entrate provenienti dai premi per 32,8 miliardi di franchi (+0,3 % rispetto al 2010). Circa due terzi di queste entrate sono state generate nell'ambito della previdenza professionale (2° pilastro), ciò che evidenzia la grande importanza che questo settore riveste per le imprese svizzere di assicurazione sulla vita. Nel 2011 questo comparto ha peraltro contribuito in misura rilevante all'incremento delle entrate a titolo di premi rispetto all'anno precedente (+1,3 mia. fr. ossia +6,2 %). Nel 2011 il volume dei premi del ramo delle assicurazioni contro i danni (comprese le assicurazioni malattie nel settore dell'assicurazione malattie complementare) ammontava nell'attività diretta in Svizzera a 25,3 miliardi di franchi (+1,4 % rispetto al 2010). I fattori determinanti per questa crescita sono stati soprattutto l'aumento dei premi delle casse malati, nonché le maggiori entrate provenienti dalle assicurazioni dei veicoli a motore per effetto delle immatricolazioni di nuovi veicoli. Infine il ramo della riassicurazione ha raggiunto nel 2011 un volume di premi pari a 19,8 miliardi di franchi (-13,3 % rispetto al 2010). Questa flessione è una conseguenza dei cambiamenti strutturali intervenuti l'anno precedente.

### 1.3 Importanza internazionale della piazza finanziaria svizzera

La piazza finanziaria svizzera si caratterizza per la molteplicità di fornitori specializzati in servizi finanziari, la cui forza è in particolare la gestione patrimoniale. Con 2,1 bilioni di dollari americani la Svizzera è la maggiore piazza finanziaria del mondo per servizi finanziari transfrontalieri (cfr. Figura 3)<sup>10</sup>. Ciò corrisponde a una quota di mercato di circa il 30 per cento. Per contro i patrimoni gestiti a livello transfrontaliero a Hongkong e Singapore ammontano complessivamente a circa 1 bilione di dollari americani (di cui ca. il 60 % gestito a Singapore), nel Regno Unito a 0,9 bilioni di dollari americani, negli Stati Uniti a 0,6 bilioni di dollari americani e nel Lussemburgo a 0,5 bilioni di dollari americani.

In Svizzera la parte più cospicua di tutti i patrimoni gestiti a livello transfrontaliero proviene dall'Europa occidentale (45 %)<sup>11</sup>. Inoltre molte transazioni transfrontaliere di istituti finanziari svizzeri sono effettuate con una controparte stabilita nell'UE. La piazza finanziaria elvetica è quindi fortemente legata ai centri finanziari dei Paesi europei vicini (ad es. Londra/Regno Unito, Lussemburgo o Liechtenstein). La quota dei patrimoni gestiti in Svizzera provenienti dal Nord America ammonta invece solo al 2 per cento. A Hongkong e Singapore il 75 per cento circa dei clienti offshore proviene dall'area Asia-Pacifico, che al momento è in forte crescita, ragion per cui in futuro queste piazze finanziarie potrebbero acquisire un'importanza sempre maggiore.

Figura 3 : Patrimoni privati gestiti a livello transfrontaliero in miliardi di dollari americani (2011)


---

<sup>8</sup> BNS, Bollettino mensile di statistica bancaria, tabelle 3A, 3B, 3Ca, agosto 2012.

<sup>9</sup> FINMA, Bericht über den Versicherungsmarkt 2011.

<sup>10</sup> The Boston Consulting Group (BCG), Global Wealth Market-Sizing Database 2012.

<sup>11</sup> The Boston Consulting Group (BCG), Global Wealth Market-Sizing Database 2012.



Fonte: The Boston Consulting Group (2012): Global Wealth 2012 - The Battle to Regain Strength.

#### 1.4 Attuazione delle misure

Nel rapporto in adempimento del postulato Graber (cfr. n. 1.1) il Consiglio federale ha presentato per la prima volta i punti essenziali della sua politica in materia di mercati finanziari. L'analisi ivi contenuta come pure i punti essenziali degli obiettivi e degli indirizzi strategici conservano la loro validità. In linea di massima bisogna dunque proseguire il cammino intrapreso dalla politica nell'ambito dei mercati finanziari. Fino ad oggi è stato possibile attuare con successo numerose misure. Per le altre, i lavori di attuazione sono in corso, ad esempio quelli relativi all'introduzione di un meccanismo di liquidazione transfrontaliero in caso di fallimento di una banca di rilevanza sistemica. Una sintesi dello stato attuale dei lavori per l'attuazione della politica svizzera in materia di mercati finanziari figura nell'*Allegato 1*.

#### 1.5 Struttura del rapporto

Il presente rapporto è articolato come segue: il *capitolo 2* illustra il contesto internazionale e le sfide che quest'ultimo pone alla piazza finanziaria svizzera. La politica della Confederazione in materia di mercati finanziari si basa su due elementi, vale a dire la definizione di obiettivi da perseguire a breve e medio termine nel rispetto di principi di comportamento validi nel lungo periodo (*cap. 3*) e la formulazione di misure adeguate (*cap. 4*) con cui raggiungere tali obiettivi. Queste misure sono finalizzate in primo luogo a rafforzare la competitività e a intensificare la lotta contro gli abusi. La concretizzazione della strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale annunciata il 22 febbraio 2012 è dunque parte delle misure volte al rafforzamento dell'integrità della piazza finanziaria (*n. 4.2*). Le misure di accompagnamento (*n. 4.3*) sono invece rivolte al potenziamento delle condizioni quadro per l'economia in generale ovvero hanno solo un'influenza indiretta sui mercati finanziari. Il *capitolo 5* trae le conclusioni e sintetizza la politica della Confederazione in materia di mercati finanziari.

## 2 Sfide nel contesto internazionale

Sfide nel contesto internazionale Il presente capitolo analizza le sfide sorte dal mutamento del contesto internazionale. Oltre alla crisi del debito (n. 2.1), anche gli sviluppi internazionali in ambito normativo (n. 2.2) e fiscale (n. 2.3) hanno provocato un peggioramento delle prospettive per il futuro del settore finanziario. Questi sviluppi sono anche una conseguenza dell'accentuata concorrenza internazionale tra piazze finanziarie.

### 2.1 Crisi del debito in Europa

Dall'inizio della crisi finanziaria nel 2008 diversi Paesi europei devono far fronte a deficit elevati e debiti crescenti. Questi problemi hanno in parte causato gravi difficoltà di finanziamento. A seguito degli stretti legami tra Stati e banche nonché tra le banche stesse, i problemi dei singoli Paesi – tra cui la Grecia, l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo – hanno provocato una crisi del debito a livello europeo. Nonostante i cospicui aiuti finanziari della comunità di Stati dell'Unione europea (UE) e del Fondo monetario internazionale (FMI) a singoli Paesi della zona euro, le ingenti iniezioni di liquidità della Banca centrale europea (BCE) nonché le incisive misure di risanamento e riforme attuate nei singoli Paesi, finora non è stato possibile superare questa crisi. L'elevato debito pubblico e i rischi legati ai bilanci delle banche continuano a offuscare le prospettive congiunturali e mettono in pericolo la stabilità finanziaria soprattutto in Europa.

La Svizzera, in quanto economia aperta al centro dell'Europa, è colpita e sollecitata dalla crisi del debito con differente intensità. La crisi del debito si ripercuote sul settore finanziario svizzero a quattro livelli:

1. **stabilità finanziaria:** la crisi costituisce un pericolo per la stabilità finanziaria. Infatti, sussistono rischi di perdita diretta dovuti alle posizioni di rischio come prestiti di Stato o investimenti in banche dei Paesi in difficoltà. Le grandi banche nella zona euro sono notevolmente esposte verso i debitori pubblici e privati nei Paesi periferici. Inoltre, le interdipendenze finanziarie internazionali possono causare perdite indirette da impegni finanziari in Paesi i cui sistemi bancari sono esposti verso i Paesi in difficoltà. Mentre per il settore finanziario svizzero le posizioni di rischio dirette nei confronti dei Paesi come Grecia, Cipro, Portogallo o Irlanda sono calcolabili, il potenziale di perdita in caso di crisi del debito estesa a grandi Paesi europei e ai loro sistemi bancari sarebbe molto più elevato e difficile da stimare. L'acuirsi della crisi, in modo tale da provocare una crisi bancaria sistemica, potrebbe inoltre causare un ulteriore calo di fiducia tra le banche. Le banche che operano a livello internazionale sarebbero particolarmente colpite dalle conseguenti difficoltà di finanziamento sul mercato interbancario;

2. **franco forte, congiuntura e politica monetaria:** poiché un raffreddamento congiunturale comporta normalmente anche un calo della domanda di servizi finanziari e un aumento della percentuale di fallimenti dei debitori, gli istituti finanziari svizzeri che operano a livello internazionale sono direttamente colpiti da una recessione nell'UE. Nel contempo, l'intero settore finanziario svizzero ne è indirettamente toccato, poiché la minore domanda estera di esportazioni svizzere e il franco forte attenuano la congiuntura anche in Svizzera. Per contro, con la situazione attuale del mercato immobiliare, caratterizzata da una combinazione di interessi bassi, un forte aumento dei prezzi degli immobili e un'ingente crescita del credito, si rischia un surriscaldamento dei mercati nazionali del credito. Poiché il livello dei tassi d'interesse è attualmente basso nella maggior parte dei Paesi industrializzati, gli investitori istituzionali come le casse pensioni stanno affrontando l'ulteriore sfida di raggiungere gli obiettivi di rendimento richiesti senza dover aumentare eccessivamente il rischio assunto;

3. **politica di bilancio:** i Governi di molti Paesi industrializzati europei ed extraeuropei devono far fronte a grandi sfide di bilancio, da cui scaturisce, tra l'altro, un intenso dibattito internazionale su temi di politica fiscale e in particolare su questioni fiscali. La Svizzera, che in un confronto internazionale ha svolto una politica di bilancio di successo, è fortemente interessata da questo sviluppo. È da presume-



re che la pressione sulla Svizzera in relazione alle questioni fiscali persisterà o addirittura aumenterà ulteriormente (cfr. n. 2.3);

4. cambiamento strutturale nel settore finanziario: come conseguenza indiretta della crisi globale del debito e finanziaria, nel settore bancario internazionale è in corso una trasformazione fondamentale. A livello mondiale le autorità di vigilanza e i mercati finanziari chiedono maggiore sicurezza. Di conseguenza, le banche riducono per esempio il loro grado di indebitamento (il cosiddetto deleveraging), attraverso una riduzione del capitale di terzi a breve termine oppure con un aumento del capitale proprio. Questo processo di adeguamento non costituisce soltanto un sfida per gli istituti finanziari interessati, ma può avere anche implicazioni per l'economia reale<sup>12</sup>. In particolare, una rapida riduzione del capitale di terzi può ripercuotersi negativamente sulla concessione di crediti<sup>13</sup>. A seguito dell'evoluzione negativa delle borse valori nel mondo osservata da molto tempo, anche le operazioni in commissione delle banche sono messe sotto pressione. Questa situazione ha rafforzato la necessità di diverse grandi banche internazionali di modificare i loro modelli di attività. Nel complesso questi adeguamenti strutturali potrebbero comportare un ridimensionamento dell'industria finanziaria. Le conseguenze per l'ente pubblico di una tale trasformazione possono essere valutate sotto diversi punti di vista. Infatti, da un lato, il ridimensionamento del settore finanziario potrebbe significare la perdita di posti di lavoro e di entrate fiscali, mentre, d'altro lato, questo processo potrebbe aumentare la stabilità del settore finanziario e quindi determinare una crescita economica più durevole.

## 2.2 Regolamentazione

La crisi finanziaria del 2008 ha dimostrato la necessità, a livello internazionale, di sottoporre a riforma gli standard internazionali. Una necessità di riforma si ravvisa in particolare nell'ambito della stabilità e della protezione degli investitori e dei clienti. Inoltre, in diversi Paesi sono state emanate nuove regolamentazioni che rendono più difficile la circolazione dei capitali nel mondo. Anche la Svizzera, con una piccola economia aperta e una propria piazza finanziaria orientata verso l'estero, ne è toccata (cfr. n. 2.2.1). Parallelamente a questo inasprimento normativo, con la revisione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI; Financial Action Task Force, FATF) è pure stata rafforzata la lotta contro la criminalità finanziaria (cfr. n. 2.2.2)<sup>14</sup>.

### 2.2.1 Regolamentazione dei mercati finanziari

A livello globale, il Financial Stability Board (FSB) svolge un ruolo determinante nell'elaborazione di nuove regolamentazioni dei mercati finanziari. Numerose riforme si trovano già in uno stadio avanzato, mentre altre sono ancora in elaborazione.

A livello nazionale, contestualmente alle nuove regolamentazioni sono sovente state inasprite anche le condizioni di accesso al mercato per i fornitori di altri Paesi. I servizi finanziari transfrontalieri potrebbero sempre più spesso essere forniti solo se la regolamentazione e la vigilanza del Paese d'esportazione sono riconosciute come equivalenti, ovvero se sono conformi agli standard internazionali. Ciò è il caso, ad esempio, dell'UE. Altri Paesi, segnatamente gli Stati Uniti, hanno conferito un effetto extraterritoriale alla loro regolamentazione, estendendo il campo d'applicazione anche ai fornitori di servizi finanziari domiciliati all'estero.

---

<sup>12</sup> Cfr. analisi d'impatto della regolamentazione relativa alla modifica della legge sulle banche (revisione della legge «too big to fail»).

<sup>13</sup> Il problema molto diffuso della stretta creditizia non si è finora verificato in Svizzera.

<sup>14</sup> L'attuazione in Svizzera di altre riforme di standard internazionali come Basilea III è già stata decisa e pertanto non viene spiegata in questa sede.

## **Regime dei Paesi terzi nella nuova regolamentazione dell'UE**

All'indomani della crisi finanziaria del 2008 l'UE ha avviato numerosi progetti di legge impegnativi sotto il profilo tecnico al fine di aumentare la trasparenza e la stabilità dei mercati finanziari. La Svizzera, in quanto Stato non membro dell'UE, deve affrontare una duplice sfida. Da un lato, in numerose nuove regolamentazioni dei mercati finanziari, l'UE esige che i Paesi terzi adempiano diverse condizioni per poter continuare ad accedere al mercato europeo. Dall'altro, essa richiede, in determinati casi, esplicitamente lo stabilimento di una succursale attraverso la quale dovrebbero essere effettuate le transazioni, il che renderebbe praticamente impossibile la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri da un Paese terzo come la Svizzera. In entrambi i casi le pertinenti regolamentazioni possono limitare l'accesso al mercato e sono pertanto di carattere protezionistico.

La maggior parte dei regimi dei Paesi terzi nelle nuove regolamentazioni dei mercati finanziari dell'UE, non tutte ancora approvate, prevede tra l'altro le seguenti condizioni per l'accesso al mercato dell'UE:

- riconoscimento dell'equivalenza tra la regolamentazione del Paese terzo e quella dell'UE;
- conclusione di un accordo di cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, tra le autorità di vigilanza coinvolte (a livello nazionale e di UE).

A seconda dell'impostazione della regolamentazione concernente il regime del Paese terzo, l'accesso al mercato dei fornitori esteri di servizi finanziari dipende da diverse altre condizioni come quella che esige lo stabilimento di succursali.

## **Equivalenza**

Per promuovere l'integrazione e l'armonizzazione del mercato interno, l'UE applica spesso regimi di accesso al mercato armonizzati per i Paesi terzi per superare l'attuale frammentazione delle regolamentazioni nazionali. In questo modo, in molti casi la Commissione europea è chiamata a valutare se la regolamentazione o l'organo di vigilanza del Paese terzo è equiparabile alla propria. Tuttavia, i numerosi progetti di regolamentazione dell'UE non contengono condizioni uniformi e chiare in tutti gli ambiti per il riconoscimento dell'equivalenza. Per ogni singolo progetto ci si chiede pertanto secondo quale criterio l'UE valuti l'equivalenza della regolamentazione svizzera. Attualmente non è nemmeno possibile determinare se l'UE effettuerà una valutazione globale secondo la quale la regolamentazione estera deve essere complessivamente al livello di quella dell'UE o se, riguardo a determinati criteri individuali, deve raggiungere almeno il livello di regolamentazione dell'UE. Questa situazione comporta una notevole incertezza del diritto per gli operatori svizzeri del mercato finanziario.

La questione del riconoscimento dell'equivalenza si pone anche per quanto riguarda altri Paesi, ma con una rilevanza minore rispetto a quella relativa alla regolamentazione dell'UE.

## **Obbligo di stabilire una succursale secondo la MiFID II**

La revisione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), entrata in vigore nel 2007, è uno dei fulcri della riforma dei mercati finanziari dell'UE. Oltre all'armonizzazione a livello europeo delle regole d'accesso applicabili a tutti gli istituti finanziari di Paesi terzi, contiene l'obbligo di stabilire succursali. Pertanto l'imminente revisione della MiFID (MiFID II) è di particolare importanza per la Svizzera. La MiFID si prefigge di uniformare la regolamentazione del mercato finanziario europeo, migliorare la competitività dei fornitori di servizi finanziari e rafforzare la tutela dei clienti. In quanto non membro dello Spazio economico europeo (SEE), la Svizzera non deve attuare direttamente la direttiva. Tuttavia, sono comunque toccati dalla direttiva già oggi, secondo modalità diverse, gli intermediari finanziari svizzeri che forniscono servizi finanziari sul posto oppure oltre confine per i clienti domiciliati in un Paese membro dello SEE.

Secondo una proposta di revisione della MiFID presentata dalla Commissione europea, l'accesso degli istituti finanziari di Paesi terzi sarà disciplinato a livello europeo. Per quanto riguarda i clienti al dettaglio e i clienti professionali, l'accesso al mercato dell'UE di un istituto finanziario di un Paese terzo è legato, tra l'altro, alle tre condizioni seguenti: l'istituto deve avere una succursale in uno Stato membro dell'UE; il quadro giuridico e di vigilanza deve essere riconosciuto come equivalente (riconoscimento dell'equivalenza) e deve essere stato concluso un accordo di cooperazione tra le autorità di

vigilanza europee e quelle del Paese terzo. Se queste condizioni sono soddisfatte, l'istituto finanziario del Paese terzo può offrire i suoi servizi in tutta Europa (cosiddetto passaporto europeo).

All'interno dell'UE vi è disaccordo sulla bozza riguardante il regime dei Paesi terzi. Nel frattempo la presidenza del Consiglio dell'UE ha fatto circolare diverse proposte di accordo essenzialmente uguali. Esse prevedono addirittura l'obbligo di stabilire una succursale in ogni singolo Paese membro dell'UE per potervi offrire servizi finanziari. L'implementazione di ulteriori condizioni per l'accesso al mercato continuerebbe sostanzialmente ad essere lasciata all'apprezzamento dei singoli Stati membri.

In caso di approvazione della proposta relativa al regime dei Paesi terzi, attualmente oggetto di discussione nel Consiglio europeo e in Parlamento, in futuro sarebbe più difficile o addirittura impossibile fornire servizi transfrontalieri dalla Svizzera nell'area dell'UE. Gli intermediari finanziari svizzeri dovrebbero fornire servizi finanziari ai loro piccoli investitori e ai clienti professionali ivi domiciliati esclusivamente attraverso le loro succursali nello SEE. Quest'obbligo di stabilire una succursale, quale condizione per fornire servizi finanziari nel mercato interno dell'UE, potrebbe causare la perdita di numerosi posti di lavoro per la piazza finanziaria svizzera.

### **Extraterritorialità della regolamentazione nazionale**

La regolamentazione sempre più ampia del settore dei mercati finanziari negli Stati Uniti rispecchia un principio diverso da quello dell'UE. Essa si basa sul principio dell'applicazione extraterritoriale del diritto nazionale in materia di mercati finanziari e pertanto esige più raramente requisiti di equivalenza. A causa della loro validità extraterritoriale, la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act) e la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) impongono, ad esempio, ai fornitori di servizi finanziari svizzeri obblighi nei confronti delle autorità statunitensi. Questi obblighi sono spesso in contraddizione con il diritto svizzero ed espongono a rischi potenzialmente più elevati i fornitori di servizi finanziari svizzeri. Inoltre, le conseguenze finanziarie che accompagnano l'adempimento di questi obblighi sono sostanziali per i fornitori di servizi finanziari interessati.

In sintesi si può affermare che per la Svizzera è importante partecipare attivamente alla definizione di standard internazionali. A livello bilaterale il nostro Paese deve sempre più spesso introdurre norme equivalenti nel diritto nazionale per non rischiare di perdere l'accesso ai mercati internazionali. In base all'attuale livello di regolamentazione della Svizzera, si suppone che questa equivalenza non sussista in tutti i settori. Segnatamente, al momento questa condizione non sembra essere interamente soddisfatta nel settore della tutela dei clienti (cfr. n. 4.3.2).

## **2.2.2 Lotta contro la criminalità finanziaria**

Nel mese di febbraio del 2012 il GAFI ha approvato una revisione delle proprie raccomandazioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa. Sono tra l'altro state inserite nel catalogo dei reati preliminari le gravi infrazioni fiscali (nell'ambito delle imposte dirette e indirette) che nel diritto nazionale devono essere considerati imperativamente come reati preliminari del riciclaggio di denaro. Il GAFI ha rinunciato con cognizione di causa a definire in modo più preciso questo reato preliminare. Per quanto concerne l'attuazione, spetta ai singoli Paesi stabilire la definizione di questo genere di infrazioni fiscali conformemente al diritto nazionale. Inoltre, la revisione nel 2012 delle raccomandazioni del GAFI riguarda soprattutto le misure di trasparenza delle persone giuridiche, le norme concernenti l'accertamento dell'avente economicamente diritto, le norme relative alle persone politicamente esposte (PPE), le competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

## **2.3 Imposte**

A seguito della crisi del debito e di bilancio, molti Paesi hanno inasprito la loro politica fiscale. Questi intendono aumentare le entrate fiscali con una più efficace applicazione del diritto fiscale (combattere

la sottrazione d'imposta) e con un ampliamento del sostrato fiscale (colmare le lacune fiscali). La lotta contro la sottrazione d'imposta è stata intensificata a livello nazionale e internazionale. Anche l'estensione dello standard minimo dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa mira a combattere la sottrazione d'imposta (cfr. n. 2.3.1). Inoltre, l'imposizione delle imprese, elemento importante nella concorrenza internazionale tra piazze finanziarie, è oggetto dei lavori nell'OCSE e nell'UE.

## **2.3.1 Lotta contro la sottrazione d'imposta**

### **2.3.1.1 Iniziative a livello internazionale**

L'intensificazione della lotta contro la sottrazione d'imposta a livello internazionale ha ripercussioni sia sul piano multilaterale che sul quello bilaterale. A livello multilaterale sono stati introdotti meccanismi per garantire l'applicazione degli standard esistenti e il loro ulteriore sviluppo è oggetto di discussione. A livello bilaterale sono state inoltre adottate misure per l'applicazione del diritto fiscale interno che hanno effetto anche in un contesto transfrontaliero. Le principali sfide in ambito fiscale sono:

- lo standard minimo dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa prevede che questa sia fornita in caso non solo di frode fiscale ma anche di sottrazione d'imposta e ai fini della tassazione ordinaria. Nel mese di luglio del 2012 l'OCSE ha pubblicato una versione aggiornata dell'articolo 26 del suo modello di convenzione e il relativo commento. D'ora in poi l'assistenza amministrativa sarà accordata non solo per le domande singole ma anche per quelle raggruppate, collegate a determinati modelli di comportamento, cioè in caso di richieste di assistenza amministrativa senza l'indicazione del nome dei singoli clienti;
- in Svizzera proseguono i lavori di attuazione in vista della seconda fase della valutazione dei Paesi (peer review) del Forum globale. Nel 2011 la Svizzera ha superato la prima fase della valutazione. Nei seguenti ambiti la Svizzera non ha o ha solo parzialmente soddisfatto gli standard internazionali: trasmissione di dati in casi eccezionali nel quadro dell'assistenza amministrativa in materia fiscale senza informare la persona interessata, identificazione del titolare dei titoli al portatore oppure conclusione di un numero sufficiente di convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che prevedono una clausola sull'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE. Per essere ammessa alla seconda fase della valutazione, la Svizzera deve adempiere interamente uno di questi standard;
- da qualche tempo gli Stati Uniti criticano il fatto che alcuni istituti bancari svizzeri abbiano aiutato i contribuenti statunitensi a eludere il loro dovere fiscale. Per questo motivo chiedono che vengano pubblicati i dati su determinate prassi commerciali delle banche e i nomi dei loro collaboratori per poterne eventualmente stabilire la responsabilità. Minacce di azioni contro le banche svizzere vengono utilizzate come mezzo per esercitare pressione;
- la nuova legge statunitense FATCA rappresenta un'ulteriore sfida per quanto concerne gli Stati Uniti. Sostanzialmente la normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri concludano con le autorità fiscali statunitensi un accordo (FFI Agreement) che li obblighi a comunicare i conti statunitensi. Se un cliente è contrario a tale comunicazione, i pagamenti dagli Stati Uniti vengono gravati da un'imposta sanzionatoria proibitiva del 30 per cento. Sono toccati dalla normativa FATCA tutti i soggetti statunitensi. Sono considerati tali anche i cittadini che possiedono la doppia cittadinanza, ossia quella svizzera e quella americana, nonché i cittadini svizzeri che risiedono per un periodo piuttosto lungo negli Stati Uniti. L'attuazione della normativa FATCA causa oneri elevati e genera incertezza giuridica in tutto il mondo. Il 21 giugno 2012 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui annunciano l'avvio di negoziati sulla conclusione di un accordo per l'attuazione semplificata della normativa FATCA in Svizzera. L'accordo quadro per l'attuazione semplificata della normativa FATCA è stato parafato il 3 dicembre 2012. Esso contiene semplificazioni in particolare per le assicurazioni sociali, le istituzioni di previdenza e le assicurazioni di cose e contro i danni, in quanto sono escluse dal campo di applicazione della FATCA, nonché regole di identificazione semplificate.

- diversi Stati dell'UE intensificano la lotta contro i contribuenti che si servono del segreto bancario per sottrarsi all'obbligo fiscale nel loro Paese di residenza. A tal fine vengono impiegati anche mezzi discutibili come l'acquisizione di CD con dati bancari rubati di clienti di istituti finanziari svizzeri;
- l'UE si sta attivando per eliminare le scappatoie fiscali presenti nella sua direttiva sulla fiscalità del risparmio. Inoltre intende estendere l'Accordo con la Svizzera sulla fiscalità del risparmio ad altri redditi da capitale e persone giuridiche interposte;
- a causa delle condizioni fiscali competitive offerte alle imprese multinazionali la Svizzera è viepiù messa sotto pressione dall'inasprimento della politica fiscale in molti Paesi. Questa pressione viene esercitata da singoli Paesi, dall'UE o da gruppi di potere come il G20 e talvolta anche attraverso l'OCSE. Inoltre da qualche tempo alcuni dei maggiori Paesi emergenti fanno valere direttamente le proprie richieste nei confronti della Svizzera riguardo all'accesso al mercato o alla lotta contro l'evasione fiscale. Se per il futuro è molto importante mantenere l'attrattiva della piazza economica svizzera, è altresì indispensabile seguire attentamente gli sviluppi in atto a livello internazionale, come ad esempio il codice di condotta dell'UE o il progetto dell'OCSE concernente il forum sulle pratiche fiscali dannose o la diminuzione della base imponibile e il trasferimento dei profitti («base erosion and profit shifting»), e, se necessario, reagire con interventi adeguati. A tal fine è preferibile in linea di massima l'accordo multilaterale alla normativa bilaterale applicabile nei singoli casi;
- negli ultimi anni lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali è diventato un tema a sé stante. Lo scambio di informazioni può essere effettuato secondo tre modalità: su richiesta, spontaneamente o persino automaticamente. Con riferimento ai redditi da interessi, la direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio e l'Accordo sulla fiscalità del risparmio concluso con la Svizzera prevedono due modelli equivalenti, ovvero lo scambio automatico di informazioni e la riscossione della ritenuta d'imposta. All'interno dell'UE l'Austria e il Lussemburgo riscuotono una ritenuta d'imposta, mentre i rimanenti Paesi membri si scambiano automaticamente le informazioni. La Commissione europea è impegnata ad abolire il modello di coesistenza (almeno all'interno del suo territorio) e a sostituirlo con lo scambio automatico di informazioni. Anche nell'OCSE alcuni Stati membri intendono estendere lo standard minimo per lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali. Nei suoi sforzi l'OCSE è sostenuto dal G20 che ha come obiettivo il rafforzamento dell'importanza pratica dello scambio automatico di informazioni. Secondo uno studio dell'OCSE al quale hanno partecipato 38 Stati, 33 dei 38 Stati trasmettono certe informazioni come i redditi da interessi e da dividendi automaticamente ad altri Stati<sup>15</sup>. Tuttavia tra gli Stati che applicano lo scambio automatico di informazioni esistono notevoli differenze per quanto riguarda la prassi (volume e trattamento dei dati forniti).

### 2.3.1.2 Strategie di alcune piazze finanziarie

Molti Stati stanno potenziando a livello nazionale la lotta all'investimento di valori patrimoniali non dichiarati nella propria piazza finanziaria. Da una parte, essi recepiscono gli standard internazionali (ad es. lo standard minimo dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa, le nuove raccomandazioni del GAFI finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro) negli ordinamenti giuridici nazionali e negli accordi bilaterali (ad es. le CDI) e, dall'altra, prevedono l'adozione di ulteriori misure specifiche a livello nazionale. Le spiegazioni che seguono forniscono una panoramica delle strategie di lotta all'investimento di valori patrimoniali non dichiarati nelle piazze finanziarie che rivestono importanza per la Svizzera e sul piano internazionale, ovvero Singapore, Hongkong, Lussemburgo, Londra/Regno Unito e New York/USA (cfr. la tabella nell'*Alliegato 2*).

### Protezione della sfera privata (segreto bancario)

---

<sup>15</sup> OCSE, Automatic exchange of information - what it is, how it works, benefits, what remains to be done 2012.

La sfera privata dei clienti delle banche è protetta a livello legislativo, oltre che in Svizzera, ad esempio a Singapore<sup>16</sup>, nel Lussemburgo<sup>17</sup> e in Austria<sup>18</sup>. La trasmissione dei dati dei clienti – fatta eccezione per gli obblighi legali di informazione – costituisce un atto punibile (cosiddetto segreto bancario). Tuttavia, le opinioni sul segreto bancario e sulla sua tutela divergono negli ultimi tempi. La Monetary Authority of Singapore (MAS), ad esempio, ha annunciato di voler rivedere la legge sulle banche. In altri Paesi e centri finanziari, anche se il segreto bancario non è sancito dalla legislazione, esiste un elevato livello di protezione della sfera privata (ad es. a Hongkong). Nel Regno Unito invece la legislazione<sup>19</sup> impone alle banche di registrare, conservare e mettere a disposizione delle autorità nazionali responsabili i dati dei clienti necessari per lo scambio di informazioni in ambito fiscale<sup>20</sup>:

**Obblighi di diligenza in ambito fiscale (strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale – obblighi di diligenza delle banche e autodichiarazione del cliente)**

In particolare negli Stati in cui la sfera privata continua ad essere protetta a livello legislativo (ad es. Singapore, Lussemburgo) si stanno compiendo sforzi volti a garantire la conformità fiscale e a impedire abusi del segreto bancario (la cosiddetta strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale).

Singapore ha annunciato di volersi impegnare nella lotta contro la criminalità fiscale e il riciclaggio di denaro. In un documento di consultazione pubblicato nel mese di ottobre del 2012 la MAS comunica la revisione del «Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act» (CDSA) entro il mese di giugno del 2013 e prevede – in linea con le raccomandazioni rivedute del GAFI – di punire l'accettazione di fondi provenienti da una sottrazione d'imposta commessa con intenzionalità come reato di riciclaggio di denaro. L'obiettivo di Singapore è una definizione estesa di «infrazione fiscale grave» in quanto reato preliminare del riciclaggio di denaro. Inoltre, secondo il suddetto documento, in futuro gli istituti finanziari dovranno essere in grado di identificare, gestire e impedire ogni rischio di infrazione fiscale proveniente da una relazione (nuova o esistente) con un cliente. A tal fine essi devono rilevare tutte le informazioni necessarie concernenti i propri clienti.

Anche in Lussemburgo sono in corso lavori per intensificare a livello nazionale la lotta contro la sottrazione d'imposta. Nel mese di ottobre del 2012 l'associazione delle banche e dei banchieri lussemburghesi (ABBL) ha pubblicato la «ICMA Private Wealth Management Charter of Quality». Si tratta di uno standard facoltativo che tiene conto delle regolamentazioni internazionali, dell'UE e nazionali. Diversamente da quanto intende fare Singapore, il Lussemburgo non prevede una verifica regolare delle relazioni con i clienti da parte delle banche finalizzata ad accertare eventuali infrazioni fiscali.

Né Singapore né il Lussemburgo prevedono sistematicamente l'obbligo per i nuovi clienti di autodichiarare la propria onestà fiscale. Il *Liechtenstein* ha invece convenuto con il *Regno Unito* la regolarizzazione dei problemi fiscali del passato in un accordo («Liechtenstein Disclosure Facility», LDF) che comprende un'autodichiarazione («Certification of Tax Compliance»)<sup>21</sup>. La dichiarazione fatta nel modulo vale per il passato, ma comporta anche l'obbligo di notificare modifiche successive. Al momento

---

<sup>16</sup> Art. 47 Banking Act. Con un cosiddetto «waiver» (rinuncia all'obbligo di riservatezza) nelle condizioni generali di contratto le banche possono trasmettere i dati dei clienti direttamente alle autorità estere.

<sup>17</sup> Art. 41 of the Law of 5 April 1993 on the Financial Sector.

<sup>18</sup> § 38 Bankwesengesetz.

<sup>19</sup> In particolare il Finance Act 2008, il Tax Management Act 1970 e le Money Laundering Regulations.

<sup>20</sup> Occorre osservare che le affermazioni concernenti il Regno Unito valgono per Londra in quanto piazza finanziaria, ma non necessariamente per altri territori dipendenti dalla Corona Britannica che non fanno parte del Regno Unito (ad es. Isole del Canale, Isola di Man) e per i territori britannici d'Oltremare (ad es. Anguilla, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Gibilterra).

<sup>21</sup> Informazioni sul contenuto della dichiarazione: <http://www.hmrc.gov.uk/disclosure/liechtenstein-faq.htm#116>.

non è chiaro secondo quali modalità un meccanismo paragonabile all'autodichiarazione troverà applicazione dopo la proroga dell'accordo<sup>22</sup>. Esso è oggetto di colloqui tra le autorità dei due Paesi.

A Singapore e in Lussemburgo l'attuazione delle misure e strategie proposte è solo agli inizi e molte sono le questioni ancora in sospeso (ad es. fattispecie della sottrazione d'imposta o documenti che il cliente deve trasmettere sulla sua situazione fiscale).

### **Standard minimi dell'OCSE (attuazione dell'art. 26 dell'OCSE e nuovo commento)**

Oltre alla Svizzera tutti i Paesi dell'OCSE e tutti i centri finanziari (ad es. *Regno Unito, Hongkong, Singapore, Lussemburgo*) si sono impegnati a recepire l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE per evitare la doppia imposizione nel quadro dell'assistenza amministrativa (ossia lo scambio di informazioni su richiesta) e a utilizzarlo come base giuridica per lo scambio bilaterale di informazioni in materia fiscale. La maggior parte delle CDI e di TIEA<sup>23</sup> del *Regno Unito*, delle CDI di *Hongkong* e oltre la metà delle CDI degli USA soddisfano già lo standard internazionale. Altri Paesi e piazze finanziarie, ad esempio *Singapore*, stanno provvedendo ad adeguare le CDI esistenti allo standard dell'OCSE relativo all'assistenza amministrativa e a impostare quelle nuove tenendo conto di tale standard. Anche la CDI tra la Svizzera e Hongkong, entrata in vigore recentemente, e la riveduta convenzione con Singapore soddisfano lo standard internazionale. La CDI che la Svizzera ha concluso con il Regno Unito è stata adeguata allo standard attraverso uno scambio di lettere.

Con l'approvazione del nuovo commento dell'articolo 26 da parte dell'OCSE nel luglio del 2012 ora anche le domande raggruppate soddisfano lo standard dell'OCSE. La Svizzera ha approvato questo ulteriore sviluppo facendo tuttavia presente che esso doveva essere trasposto nel diritto interno. Ciò è avvenuto con la modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale, la cui entrata in vigore permette alla Svizzera di accettare domande raggruppate. La maggior parte degli altri Stati dell'OCSE non deve procedere alla trasposizione dello standard nel diritto interno. Con un adeguamento a livello legislativo del Finance Act, dal mese di aprile del 2012 il Regno Unito può fornire anche l'assistenza amministrativa su richiesta, se non viene indicato il nome della persona. In quanto Stati non membri dell'OCSE per Singapore e Hongkong questo sviluppo dello standard non è determinante.

### **Scambio automatico di informazioni**

All'interno dell'UE, il Lussemburgo e l'Austria si oppongono allo scambio automatico di informazioni (a favore della ritenuta d'imposta) e non hanno ancora deciso il modello in base al quale intendono attuare la FATCA. Neppure Singapore e Hongkong desiderano introdurre lo scambio automatico di informazioni. Il 12 settembre 2012 il Regno Unito ha invece firmato con gli USA un accordo per migliorare la conformità fiscale a livello internazionale e per attuare la FATCA. Questo corrisponde al modello 1, che gli USA hanno pubblicato nel mese di luglio del 2012 e che è stato elaborato sulla base della dichiarazione comune dell'8 febbraio 2012 con la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito. Con questo accordo il Regno Unito si impegna a creare una base legale per l'ottenimento e l'inoltro automatico delle informazioni necessarie (cfr. in merito anche le spiegazioni relative allo scambio automatico di informazioni nel n. 2.3.1.1). Nel quadro della FATCA gli USA hanno garantito a una serie di Paesi dell'UE la reciprocità nello scambio automatico di informazioni, che nella prassi sarà tuttavia limitata alle comunicazioni concernenti l'ammontare degli interessi. Nell'ambito dei negoziati sull'attuazione della FATCA gli USA sono inoltre disposti ad accettare lo scambio automatico di informazioni unicamente con i Paesi in cui vigono disposizioni sufficienti sulla protezione dei dati. La CDI tra gli USA e il Canada prevede lo scambio automatico di informazioni.

---

<sup>22</sup> Final Compliance Date è il 5 aprile 2016.

<sup>23</sup> Tax Information Exchange Agreement.

### **2.3.2 Imposizione delle imprese**

Un elemento importante nella concorrenza internazionale tra le piazze finanziarie è la fiscalità delle imprese. Partendo da questo presupposto e dall'auspicio di singoli Paesi di tutelare il loro sostrato fiscale, l'OCSE e l'UE hanno avviato lavori sulla concorrenza fiscale internazionale. Nell'ambito dell'OCSE, nel forum sulle pratiche fiscali dannose sono stati stabiliti criteri per determinare quando un regime fiscale viene considerato dannoso. I Paesi membri dell'UE hanno adottato un codice di condotta relativo all'imposizione delle imprese.

Nel 2007 l'UE aveva considerato determinati regimi fiscali cantonali come aiuti statali «illeciti», che falserebbero la concorrenza e violerebbero l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE del 1972. La Svizzera respinge fermamente questa interpretazione. Nel 2009 una proposta di compromesso è fallita a causa della resistenza opposta da certi Paesi membri dell'UE. Nel 2010 l'UE ha ripreso i contatti con la Svizzera auspicando che il nostro Paese adottasse il codice di condotta dell'UE sull'imposizione delle società. Dopo intensi colloqui preliminari, nel 2012 l'UE e la Svizzera hanno concordato di avviare un dialogo in materia fiscale per quanto concerne la diversa imposizione degli utili conseguiti nel nostro Paese e all'estero.



### 3 Principi e obiettivi

Secondo la Costituzione federale la politica economica della Confederazione (e dei Cantoni) deve tutelare gli interessi dell'economia svizzera e contribuire al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione e Cantoni devono istituire condizioni quadro vantaggiose per l'economia privata<sup>24</sup>. La Confederazione ha inoltre il compito di tutelare creditori, investitori e assicurati come pure di garantire il buon funzionamento dei mercati finanziari, ma non quello di fare una politica industriale<sup>25</sup>. La politica in materia di mercati finanziari, in quanto parte della politica economica, si occupa della definizione delle condizioni quadro relative ai mercati finanziari.

Mentre la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari concernono principalmente gli operatori di tali mercati, altri settori politici sono importanti anche per la politica economica nel suo insieme. La politica in materia di mercati finanziari tocca numerosi ambiti differenti, come la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari, le basi fiscali e l'integrazione della Svizzera a livello internazionale. In questo modo essa influenza notevolmente le possibilità di azione dei fornitori di servizi finanziari. Tra le condizioni quadro dei mercati finanziari rientrano anche la politica monetaria e fiscale, il mantenimento di un mercato del lavoro aperto e flessibile nonché un livello di formazione elevato e un'infrastruttura adeguata alle funzioni.

La strategia dei mercati finanziari si basa su solidi principi della politica dei mercati finanziari validi a lungo termine (*n. 3.1*) che devono servire alle autorità interessate come norme comportamentali. L'impostazione delle condizioni quadro influenza direttamente e in ampia misura gli operatori finanziari. Osservando questi principi è pertanto indispensabile che l'attività dello Stato si orienti a una strategia di politica dei mercati finanziari volta al raggiungimento di obiettivi concreti (*n. 3.2*).

#### 3.1 Principi

Nel conseguimento degli obiettivi occorre considerare principi applicabili a lungo termine, che possono essere suddivisi in principi *generali* e *specifici*. I principi generali devono essere applicati diffusamente ed essere osservati in particolare in occasione di negoziati internazionali, nella politica fiscale o nei progetti di regolamentazione. Si tratta di<sup>26</sup>:

- **salvaguardia e, ove possibile, miglioramenti dell'attrattiva della piazza finanziaria**  
Le autorità badano affinché sia salvaguardata la capacità di innovazione e la competitività del settore finanziario;
- **rispetto della neutralità concorrenziale in occasione della determinazione delle condizioni quadro**  
Le autorità di regolamentazione considerano le ripercussioni che una regolamentazione ha sul contesto concorrenziale, sulle strutture e sul comportamento del mercato. Si adoperano affin-

---

<sup>24</sup> Art. 94 cpv. 3 Cost.

<sup>25</sup> L'art. 98 Cost. autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulle banche e sulle borse, sui servizi finanziari in altri settori e sul settore delle assicurazioni private.

<sup>26</sup> Cfr. le «Linee guida applicabili alla regolamentazione dei mercati finanziari» approvate dal DFF nel 2005 e redatte in collaborazione con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), la Commissione federale delle banche (CFB) e l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). Nel 2010 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ne ha tratto spunto per elaborare le proprie «Linee guida per la regolamentazione dei mercati finanziari».

ché le condizioni di concorrenza siano per quanto possibile trasparenti e comparabili per tutti gli operatori del mercato ed evitano incentivi di comportamento indesiderati;

- **rispetto del margine di manovra internazionale**

Le opportunità e le possibilità di differenziarsi volutamente devono – per quanto possibile e nella misura in cui permettono di raggiungere gli obiettivi – essere colte;

- **minimizzazione dei rischi**

Le autorità individuano e valutano i rischi delle proprie attività e si adoperano a contenere nel limite del possibile le conseguenze negative;

- **proporzionalità nell'impiego degli strumenti della politica**

L'impiego di risorse deve essere orientato ai benefici attesi da un provvedimento. Questo implica in particolare anche una vigilanza basata sui rischi.

I seguenti principi specifici devono valere per le regolamentazioni nel settore finanziario:

- **necessità economica e responsabilità personale**

Se si prevedono gravi disfunzioni del mercato, occorre prendere in considerazione nuovi interventi normativi, che non dovrebbero però ostacolare l'attività autonoma degli operatori del mercato;

- **ponderazione di costi e benefici per gli operatori di mercato e regolamentazione differenziata**

Le autorità di regolamentazione mirano a un'elevata efficacia e differenziazione della regolamentazione, stimano per quanto possibile le ripercussioni e i costi per gli interessati (fornitori e clienti) e li ponderano rispetto ai benefici attesi. Una regolamentazione differenziata tiene conto oltre che dei rischi, anche delle dimensioni e della complessità del fornitore di servizi finanziari interessato;

- **verifica sistematica e costante della necessità di regolamentazione e degli effetti della normativa esistente e di quella nuova**

Le autorità di regolamentazione chiariscono la problematica e l'urgenza di una regolamentazione prevista. Inoltre, verificano la necessità ma anche il conseguimento degli obiettivi delle regolamentazioni esistenti;

- **regolamentazione trasparente e comprensibile nonché coinvolgimento dei soggetti interessati**

I soggetti interessati devono essere informati per tempo e coinvolti adeguatamente nei lavori di pianificazione ed elaborazione della regolamentazione. Questa deve essere strutturata per quanto possibile in modo sistematico, semplice e comprensibile;

- **coordinamento delle regolamentazioni a livello materiale e temporale**

Le autorità di regolamentazione garantiscono la coerenza tra le regolamentazioni esistenti e quelle programmate;

- **standard internazionali**

La collaborazione attiva e l'influenza della Svizzera nell'elaborazione di standard internazionali sono importanti. Dopo che tali standard sono stati approvati, la Svizzera deve di norma trasportarli nella propria legislazione. Il rifiuto per ragioni d'ordine politico o economico deve essere motivato e deve essere offerta un'alternativa credibile.

- **tutela della certezza giuridica**

Le decisioni normative devono essere valutate anche in una prospettiva di lungo periodo e in considerazione della loro accettazione a livello internazionale. Ciò permette agli operatori del

mercato di armonizzare le proprie strategie a medio e lungo termine con le disposizioni normative.

La regolamentazione dei mercati finanziari deve rispettare i suddetti principi e garantire condizioni quadro interessanti per la piazza finanziaria. Ulteriori normative andrebbero previste unicamente se il valore aggiunto fornito dalla regolamentazione è maggiore della perdita di attrattiva che ne deriva.

## 3.2 Obiettivi

La politica della Confederazione in materia di mercati finanziari consiste, da un lato, nel perseguimento a media scadenza di obiettivi che tengano conto dei principi a lungo termine e, dall'altro, in una serie di misure sulle modalità per conseguire questi obiettivi (*cap.* 4). Le condizioni quadro per i mercati finanziari nel complesso devono essere strutturate in modo da raggiungere i seguenti tre obiettivi conformemente al postulato Graber (*cfr. n. 1.3*):

- qualità;
- stabilità;
- integrità.

Di seguito questi tre obiettivi vengono analizzati nei dettagli e per ciascuno di loro viene spiegato il ruolo dello Stato. Proprio in occasione dell'elaborazione della regolamentazione può succedere che i tre obiettivi siano talvolta in conflitto tra di loro. Ad esempio è possibile che una regolamentazione unilaterale migliori la tutela dei clienti e nel contempo pregiudichi la competitività o l'obiettivo di un settore finanziario ad elevato valore aggiunto. Di converso, una regolamentazione troppo blanda può compromettere la stabilità, l'integrità della piazza finanziaria come pure l'accesso ai mercati esteri. I principi della politica in materia di mercati finanziari dell'attività dello Stato di cui al *numero 3.1* dovrebbero pure essere considerati per risolvere simili conflitti di obiettivi.

### 3.2.1 Qualità

Lo Stato deve definire le condizioni quadro per i mercati finanziari in modo da consentire l'espansione di un'offerta di servizi qualitativamente buona e ampia, che sia richiesta dalla clientela nazionale e internazionale. Ciò favorisce lo sviluppo sostenibile dell'economia svizzera e d'altro canto dà al settore finanziario la possibilità, attraverso i suoi stessi sforzi, di conseguire margini adeguati ed elevato valore aggiunto nonché di creare posti di lavoro. La generazione di un elevato valore aggiunto e la creazione di posti di lavoro rientrano nella responsabilità del settore.

#### **Servizi di alta qualità per l'economia nazionale**

La funzione principale del settore finanziario consiste nel soddisfare le esigenze dei clienti nel modo migliore per mezzo di servizi di alta qualità. Mentre le economie domestiche private possono avere esigenze in materia di finanziamento della proprietà abitativa, investimento di capitale o di garanzia contro i rischi, le necessità delle imprese risiedono piuttosto nel finanziamento aziendale o nella raccolta di liquidità. Al riguardo le necessità del mercato interno possono differenziarsi da quelle della clientela internazionale. Numerosi operatori si sono specializzati nella fornitura di diversi servizi inter-settoriali.

Nonostante i servizi debbano essere forniti dal settore privato, lo Stato può contribuire con condizioni quadro appropriate a fare in modo che sussistano i migliori presupposti per prestare servizi di alta qualità. La certezza del diritto e l'affidabilità di un quadro normativo sono fondamentali, affinché il settore finanziario possa fornire tali servizi. Inoltre, infrastrutture efficienti dei mercati finanziari che consentano un traffico dei pagamenti o un commercio di titoli ineccepibile sono necessarie tanto quanto una regolamentazione adeguata. A titolo d'esempio una tutela dei clienti efficace e orientata alle necessità della clientela sotto forma di una dichiarazione trasparente del rischio potenziale di prodotti

finanziari può essere nell'interesse a lungo termine di una piazza finanziaria efficiente. Gli investitori, in quanto clienti informati, possono operare e acquistare più facilmente prodotti corrispondenti alla loro propensione al rischio. Ciononostante, la responsabilità delle decisioni d'investimento deve rimanere nelle mani dei clienti informati.

### **Valore aggiunto e posti di lavoro**

Un sostegno tradizionalmente importante per il benessere e l'occupazione in Svizzera è l'esportazione, dato che il nostro Paese può contare su un mercato interno limitato ed è privo di materie prime naturali. Grazie anche all'elevata stabilità politica ed economica la Svizzera dispone di buone premesse per un settore finanziario orientato all'esportazione. In un passato recente questo settore è stato messo sotto pressione a livello nazionale e internazionale. Affinché anche in futuro il settore finanziario possa contribuire a creare valore aggiunto, i mercati finanziari devono continuare a orientarsi coerentemente verso l'estero e la competitività deve migliorare costantemente per potere cogliere le possibilità di conseguire profitti. L'accesso ai mercati finanziari internazionali riveste un'importanza primaria per i mercati svizzeri. Senza questo accesso a partire dalla Svizzera non potrebbero più essere offerti servizi finanziari transfrontalieri. La conseguenza diretta sarebbe l'immediata migrazione verso altri Paesi del valore aggiunto, della forza lavoro e del sostrato fiscale. Oltre all'accesso al mercato, anche condizioni quadro ideali in ambito di fiscalità e di regolamentazione come pure la disponibilità di personale qualificato sono di primaria importanza per decidere sulla localizzazione dei fornitori di servizi finanziari.

### **3.2.2 Stabilità**

La stabilità del sistema finanziario è un presupposto fondamentale per la crescita sostenibile dell'economia nazionale e delle finanze pubbliche. La salvaguardia della stabilità è uno dei compiti principali dell'attività di vigilanza, perché solo in un sistema finanziario stabile la piazza finanziaria può essere operativa e svilupparsi in maniera efficace. Come è stato evidenziato dalla crisi finanziaria del 2008, la piazza finanziaria Svizzera non è immune dagli sviluppi sui mercati internazionali. Ciò non significa neppure che disfunzioni interne non possano ugualmente pregiudicare la stabilità del sistema finanziario.

È data stabilità quando i mercati finanziari e gli operatori, ossia banche, assicurazioni, borse, sistemi di gestione delle operazioni, mercati monetari e dei cambi, e via di seguito, possono assolvere in maniera soddisfacente la propria funzione di allocazione anche in caso di shock o di situazioni di crisi. Essa non esclude neppure consistenti oscillazioni dei prezzi dei valori patrimoniali o casi di insolvenza di singoli istituti finanziari. Le oscillazioni di prezzo o le insolvenze possono rappresentare un pericolo per la stabilità soltanto quando mettono in discussione il ruolo fondamentale del sistema finanziario quale meccanismo di allocazione.

### **3.2.3 Integrità**

L'integrità della piazza finanziaria e la preoccupazione per la sua reputazione devono costituire la preoccupazione principale dei fornitori di servizi finanziari. Ciò presuppone elevati standard etici per tutti i partecipanti. Grazie al loro comportamento e alle loro relazioni con i clienti gli operatori finanziari contribuiscono essenzialmente alla buona reputazione del settore. La salvaguardia dell'integrità ricade nella responsabilità degli operatori finanziari, mentre con regolamentazioni e una vigilanza opportune lo Stato favorisce la lotta contro gli abusi. A questo proposito la Svizzera si orienta agli standard riconosciuti a livello internazionale nei settori della vigilanza prudenziale, della lotta contro gli abusi a scopo criminale e in ambito fiscale. Un'alta priorità è conferita alla lotta contro gli abusi in ambito fiscale. Il Consiglio federale intende rendere più efficace il divieto di accettare averi non dichiarati. Oltre alla lotta contro gli abusi, la politica dei mercati finanziari deve anche prodigarsi per mezzo di una comunicazione trasparente e della cura delle buone relazioni tra Stati affinché le soluzioni svizzere godano del consenso internazionale.

## 4 Misure

Le accresciute sfide dovute al nuovo contesto internazionale (vedi *cap. 2*) implicano per i fornitori di servizi finanziari un notevole cambiamento nel contesto in cui si trovano a operare. Per i settori di attività tradizionali le prospettive diventano improvvisamente più cupe, mentre gli altri modelli di attività sono toccati da nuove regolamentazioni. Le misure di politica in materia di mercati finanziari non devono ostacolare né impedire la ripartizione internazionale dei compiti nel settore finanziario e il cambiamento strutturale resosi necessario a seguito del nuovo contesto. In collaborazione con il settore sono pertanto state identificate delle misure di politica in materia di mercati finanziari atte a migliorare le condizioni quadro e sono stati elaborati piani di attuazione.

Grazie a diverse misure (ad. es. regolamentazione «too big to fail», cuscinetto di capitale anticiclico o autodisciplina delle banche riguardo alle esigenze minime nel settore ipotecario) la resistenza alle crisi della piazza finanziaria svizzera ha potuto essere rafforzata in modo durevole. L'*Allegato 1* contiene informazioni dettagliate sull'attuazione delle misure che il Consiglio federale ha licenziato nel 2009 sulla base del rapporto in adempimento del postulato Graber. Nuove misure di politica in materia di mercati finanziari si impongono a seguito delle sfide incombenti dovute al nuovo contesto internazionale (vedi *cap. 2*). Poiché non devono soddisfare soltanto un unico obiettivo ma diversi obiettivi contemporaneamente, queste misure richiedono una classificazione diversa rispetto agli obiettivi. Di seguito sono presentate le proposte di misure, articolate in «competitività», «lotta contro gli abusi/obblighi di diligenza» e «misure di accompagnamento» (*n. 4.1 a 4.3*). La *Figura 4* illustra il rapporto tra le misure proposte e gli obiettivi. L'*Allegato 3* contiene una tabella riassuntiva di queste nuove misure.

Figura 4: Orientamento della politica in materia di mercati finanziari



## 4.1 Competitività

Se creare innovazioni e fornire prestazioni di servizi nel modo più efficiente possibile incombe al settore privato, spetta allo Stato definire le condizioni quadro in maniera da garantire un contesto competitivo e innovativo. Per raggiungere gli obiettivi esposti al *capitolo 3*, sono state elaborate, in collaborazione con il settore finanziario, una serie di misure volte a rafforzare la competitività. In particolare, le misure abbozzate ai *numeri 4.1.3 e 4.1.4* riflettono i potenziali di sviluppo indicati dal settore finanziario. In considerazione di un contesto internazionale in continua evoluzione, queste misure hanno un carattere provvisorio e devono eventualmente essere adeguate.

### 4.1.1 Eliminazione degli ostacoli di accesso al mercato

Per eliminare gli ostacoli bilaterali di accesso al mercato occorre attuare diverse misure in relazione alla regolamentazione internazionale, ai blocchi economici (in primo luogo l'UE) e a singoli Paesi.

#### **Organizzazioni multilaterali: definizione degli standard e maggiore partecipazione della Svizzera**

Dall'inizio della crisi finanziaria si ravvisa a livello internazionale la necessità di riformare numerosi standard internazionali di regolamentazione. È nell'interesse della Svizzera partecipare all'elaborazione di questi standard creando margini di manovra che tengano conto anche delle esigenze di una piazza finanziaria internazionale orientata all'esportazione. La Svizzera parteciperà pertanto in maniera più attiva all'impostazione, all'ulteriore sviluppo e al monitoraggio del rispetto degli standard internazionali e in futuro si impegnerà ancora più intensamente in seno a organizzazioni e organismi internazionali quali il FSB, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, l'IAIS, l'IOSCO, il FMI e l'OCSE.

L'approccio della Svizzera basato sulle convenzioni sull'imposizione alla fonte (*n. 4.2.2*) deve essere tematizzato ulteriormente nel quadro dei dibattiti multilaterali. In particolare in seno all'OCSE, ma anche in altri organismi la Svizzera deve puntare al carattere multilaterale di questa alternativa allo scambio automatico di informazioni, affinché tale approccio venga accettato a livello internazionale. Sarebbe pure ipotizzabile una convenzione quadro sull'imposizione alla fonte con l'UE, sulla cui base si potrebbero concludere convenzioni con i singoli Stati membri. La Svizzera ha segnalato all'UE la sua disponibilità ad avviare negoziati in questo senso.

L'economia svizzera dipende dal buon funzionamento dell'OMC quale garante di un sistema commerciale internazionale disciplinato da norme. Per il nostro Paese l'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC costituisce lo strumento ideale per eliminare a livello multilaterale gli ostacoli di accesso al mercato nell'ambito dei servizi finanziari. Poiché i negoziati condotti dall'OMC nel quadro del ciclo di Doha sono bloccati, per raggiungere questo obiettivo occorrono altri approcci.

#### **UE: regolamentazione equivalente dell'infrastruttura dei mercati finanziari e dialogo normativo**

L'equivalenza della regolamentazione e della vigilanza dell'infrastruttura dei mercati finanziari è fondamentale per accedere in futuro al mercato finanziario dell'UE (cfr. al riguardo *n. 2.2.1*). Al momento per la Svizzera sono di particolare interesse le previste regolamentazioni nel settore del commercio di derivati (secondo le decisioni degli Stati del G20 e le raccomandazioni del FSB) e la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II). In base a un'analisi del margine di manovra normativo condotta da un gruppo di lavoro interno alle autorità interessate, a fine agosto 2012 il Consiglio federale ha deciso di introdurre nuove disposizioni legali per il commercio fuori borsa di derivati nonché di adeguare la regolamentazione dell'infrastruttura dei mercati finanziari. Per garantire la competitività degli operatori finanziari svizzeri e l'accesso al mercato dell'UE, occorre porsi come obiettivo l'adozione in entrambi i settori di una regolamentazione equivalente a quella europea. Il DFF è stato incaricato di elaborare entro la primavera del 2013 il relativo avamprogetto. Nel mese di aprile del 2012 è stato avviato un dialogo regolare con la Commissione dell'UE su questioni che riguardano la regolamentazione. Il dialogo permette, nel quadro di un incontro istituzionalizzato con le competenti autorità della Commissione dell'UE, di ottenere di prima mano informazioni sugli sviluppi concreti al

fine di identificare tempestivamente eventuali necessità d'intervento e quindi adottare le necessarie misure. Il dialogo offrirà inoltre alla Svizzera la possibilità di presentare le proprie richieste concernenti il regime dei Paesi terzi nella regolamentazione dell'UE. Questi interventi – formulati in parte dopo aver consultato altri Paesi interessati – possono, a seconda della loro rilevanza politica, essere decisi nelle diverse fasi dell'iter legislativo dell'UE.

#### **A livello di singoli Paesi: accordi di libero scambio e sulla vigilanza nonché dialoghi finanziari**

È importante che la Svizzera garantisca ai fornitori di servizi finanziari l'accesso ai mercati in particolare dei Paesi emergenti. A tal fine, bisogna puntare maggiormente alla conclusione di accordi di libero scambio contenenti disposizioni corrispondenti per il settore dei mercati finanziari. Trattative imminenti sono previste, ad esempio, con la Cina e – nell'ambito dell'AELS – tra l'altro con l'India e l'Indonesia. Altri negoziati per la conclusione di accordi bilaterali volti a facilitare l'accesso al mercato o relativi alla vigilanza nell'ambito della legislazione sui mercati finanziari dovrebbero essere avviati in modo mirato.

Oltre alle trattative con mercati emergenti occorre anche garantire l'accesso ai mercati finanziari già affermati. Le convenzioni sull'imposizione alla fonte concluse con Austria e Regno Unito<sup>27</sup> hanno permesso di stabilire anche accordi che facilitano in modo mirato la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari. La Svizzera negozia attualmente convenzioni analoghe con altri Paesi. Tuttavia, questi hanno un margine di manovra sempre più ridotto in questo ambito a causa dell'armonizzazione delle norme di accesso applicate ai fornitori di servizi finanziari provenienti da Stati terzi.

I dialoghi finanziari, finalizzati ad allacciare contatti privilegiati con le autorità competenti di ciascuno Stato partner come pure allo scambio regolare di informazioni, rivestono notevole importanza per la Svizzera. Offrono, attraverso una migliore comprensione delle procedure di regolamentazione, un quadro per facilitare l'accesso al mercato e creare un contesto commerciale favorevole o per avviare negoziati in ambito fiscale con uno Stato partner. Da anni la Svizzera intrattiene dialoghi finanziari con i principali Paesi industrializzati. Ora è previsto di estendere questi dialoghi anche ai mercati emergenti, in generale, e agli Stati BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), in particolare.

---

<sup>27</sup> La convenzione sull'imposizione alla fonte firmata con la Germania è stata bocciata nella procedura parlamentare tedesca.

Livello multilaterale e organizzazioni internazionali

- La partecipazione in seno a FSB, IOSCO, IAIS, FMI, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e OCSE verrà ulteriormente intensificata.
- La Svizzera coglie ogni occasione offerta dal quadro OMC/GAFI per concludere convenzioni sulle prestazioni di servizi (finanziari).

UE

- Il dialogo di regolamentazione viene proseguito e intensificato.
- Il DFF potenzia ulteriormente l'attività di monitoraggio continuo della regolamentazione ed esamina un'eventuale necessità d'intervento.
- Gli sforzi profusi affinché l'UE riconosca l'equivalenza vengono intensificati. Si procede tuttavia in maniera differenziata: gli adeguamenti finalizzati al riconoscimento dell'equivalenza devono migliorare l'accesso al mercato e non ridurre la competitività.
- La Confederazione rivede la regolamentazione dell'infrastruttura dei mercati finanziari e crea nuove disposizioni legali per il commercio fuori borsa di derivati.

A livello di singoli Paesi

- Se i criteri strategici sono adempiuti, bisogna avviare negoziati con possibili Paesi interessati a concludere una convenzione.
- I dialoghi finanziari vengono estesi costantemente.
- È necessario istituire, in collaborazione con il settore privato, un monitoraggio della regolamentazione focalizzato sui Paesi principali.

#### **4.1.2 Proseguimento della collaborazione istituzionale tra autorità ed economia privata**

Con la collaborazione tra autorità e settore privato i diretti interessati vengono coinvolti nella definizione delle condizioni quadro, al fine di trovare soluzioni orientate alle esigenze. A questo scopo, nel 2010 il Consiglio federale ha istituito il «Forum Piazza finanziaria».

La comunicazione può inoltre fornire un importante contributo per contrastare l'immagine negativa della piazza finanziaria svizzera e delle sue condizioni quadro diffusa di recente all'estero dai media, e per consolidare la credibilità della politica in materia di mercati finanziari. L'obiettivo è comunicare la politica svizzera in materia di mercati finanziari e le intenzioni del Consiglio federale alla base di questa politica in maniera coerente, credibile e attraverso vari canali affinché essa venga capita all'estero. Il monitoraggio dei mass-media stranieri che riportano informazioni sulla piazza finanziaria svizzera e sulla politica dei mercati finanziari costituisce un fondamento per la valutazione dei singoli Paesi e per l'adozione di misure concrete di comunicazione.

- Il settore privato viene coinvolto nel quadro del Forum Piazza finanziaria nell'attuazione delle misure descritte ai numeri 4.1.3, 4.1.4 e 4.3.1.
- La fase di sperimentazione della piattaforma «Riconoscimento precoce regolamentazione mercati finanziari esteri» viene portata a termine e sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione e delle associazioni.
- In collaborazione con il settore privato e il DFAE (segnatamente le rappresentanze svizzere all'estero e Presenza Svizzera), il DFF procede all'elaborazione e all'attuazione di adeguate strategie e progetti di comunicazione.



### 4.1.3 Miglioramento delle condizioni quadro nell'ambito dell'asset management

Secondo la valutazione del settore, l'asset management<sup>28</sup> deve diventare un pilastro della piazza finanziaria. Se per singoli settori dell'asset management (ad es. fondi di fondi) esistono già oggi condizioni interessanti per gestire dalla Svizzera l'attività orientata verso l'estero, in altri settori vi è ancora potenziale di miglioramento per la definizione delle condizioni quadro. Inoltre si tratta pure di creare nuovi campi di attività.

I possibili nuovi campi di attività dell'asset management destinati a investitori qualificati riguardano gli investimenti illiquidi a lungo termine (ad es. private equity, private debt o private infrastructure). Sebbene gli investitori qualificati, come la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, dispongano già oggi di possibilità in tal senso, queste strutture vengono spesso realizzate all'estero (ad es. Lussemburgo, Regno Unito o USA). Un'importante esigenza è che i gestori patrimoniali interessati in Svizzera ottengano un «passaporto europeo» ai sensi della direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva AIFM) al fine di avere l'accesso al mercato europeo. Ciò presuppone a sua volta che nella legge sugli investimenti collettivi la Svizzera disponga di norme che vengono riconosciute come equivalenti dall'UE. Inoltre è molto importante aumentare la competitività fiscale per i gestori patrimoniali e i loro prodotti. Secondo le stime del settore, i ricavi supplementari conseguibili dall'asset management in Svizzera ammontano a circa 700 milioni di franchi nel settore degli investimenti alternativi e a 200 milioni di franchi nel settore dei fondi tematici. Occorre pertanto offrire condizioni quadro fiscali e normative concorrenziali e assicurare – tutelando gli investitori e la reputazione del mercato finanziario – che saranno creati i presupposti per ottenere l'accesso al mercato.

Un avvicinamento agli standard delle piazze finanziarie concorrenti potrebbe migliorare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera anche nei campi di attività esistenti. Occorre infatti esaminare in che misura è possibile ottimizzare le condizioni di autorizzazione e la certezza del diritto per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e di nuovi strumenti di investimento in Svizzera. La prassi di autorizzazione dovrebbe basarsi anche su quella applicata in piazze importanti quali New York e Londra. Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale bisognerebbe orientare anche le condizioni quadro verso quelle vigenti su piazze concorrenti come Lussemburgo, Dublino e Vaduz.

In collaborazione con la FINMA e il settore, il DFF esamina miglioramenti delle condizioni quadro nell'ambito dell'asset management:

- valutazione di misure per promuovere la gestione patrimoniale svizzera nonché per promuovere la Svizzera in quanto mercato di produzione di fondi di investimento;
- analisi dell'onere fiscale per gli investitori di strutture di fondi esistenti e nuove affinché essi non si trovino svantaggiati nella concorrenza internazionale.

### 4.1.4 Miglioramento delle condizioni quadro per il mercato assicurativo e previdenziale

Le assicurazioni possono proporre ai loro clienti una protezione contro determinati rischi chiaramente più vantaggiosa a livello collettivo che a quello individuale. Ciò si spiega con il fatto che sebbene il rischio individuale sia incerto, il fabbisogno di capitale per coprire eventuali danni è comunque quantificabile. Più il numero di assicurati che stipulano un'assicurazione contro un danno è alto, tanto meglio può l'impresa di assicurazione assumere i rischi. I mercati aperti sono pertanto fondamentali per le assicurazioni in vista dell'espansione della loro attività. Secondo la valutazione del settore, grazie alla sua lunga esperienza la Svizzera avrebbe inoltre il potenziale per diventare la principale piazza europea per soluzioni di previdenza.

<sup>28</sup> L'asset management offre servizi finanziari a importanti investitori istituzionali, enti statali, fondazioni e imprese.

### **Accordo sulle assicurazioni tra la Svizzera e la CEE (UE)**

Con l'accordo sulle assicurazioni del 1989 gli assicuratori possono nell'ambito dell'assicurazione danni diretta aprire o acquistare un'agenzia o una succursale ed esercitare tale attività nell'UE e viceversa. A seguito dell'allargamento dell'UE e del passaggio nell'UE dal regime di Solvibilità I, su cui si basa l'accordo sulle assicurazioni, a quello di Solvibilità II, l'autorità competente esamina attualmente le modalità di adeguamento dell'accordo. In questo contesto è ipotizzabile un'estensione del campo di applicazione ad altri rami assicurativi. Occorre ora chiarire in che misura tali questioni vengono affrontate nei colloqui in corso con l'UE sui presupposti istituzionali.

### **Equivalenza tra il regime svizzero di vigilanza e la direttiva «Solvibilità II» dell'UE**

La direttiva dell'UE riconosce l'equivalenza della sorveglianza sulle assicurazioni nei Paesi terzi. Questa direttiva riveste grande importanza in particolare per i gruppi assicurativi svizzeri che hanno filiali nell'UE, poiché la vigilanza prudenziale a livello di gruppo verrebbe esercitata su queste ultime da un'unica autorità, ossia la FINMA. La verifica dell'equivalenza da parte dell'UE è già in una fase molto avanzata e indica una necessità di adeguamento in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione. Occorre dunque fare in modo che queste lacune siano colmate tempestivamente. Il riconoscimento dell'equivalenza del regime svizzero di vigilanza può avvenire solo con l'introduzione della direttiva Omnibus II, prevista al momento per il 1° gennaio 2014.

### **Mercato della previdenza in Europa**

A causa dei problemi che l'evoluzione demografica pone ai sistemi di previdenza per la vecchiaia finanziati secondo un sistema detto a ripartizione, la previdenza professionale e privata per la vecchiaia assume globalmente un'importanza viepiù crescente, in particolare in Europa. Grazie alla sua lunga esperienza l'economia svizzera del ramo previdenziale e assicurativo ritiene di disporre delle conoscenze necessarie che predestinerebbero il nostro Paese ad operare sul mercato europeo delle pensioni. In questo ambito esistono tuttavia, secondo il settore, diversi ostacoli per quanto attiene la regolamentazione. A tal fine occorre esaminare accuratamente quali adeguamenti sono realizzabili nel rispetto del vigente livello di protezione dei beneficiari di prestazioni previdenziali. Questi adeguamenti devono contribuire alla competitività internazionale dei fornitori svizzeri. Oltre ad aspetti legati alla regolamentazione e al diritto in materia di vigilanza bisogna tenere conto delle condizioni quadro fiscali (ad es. tassazione adeguata delle rendite vitalizie).

In collaborazione con il DFI (UFAS), il DFAE/DFE (UI), la FINMA e il settore finanziario, il DFF esamina miglioramenti delle condizioni quadro nell'ambito del mercato delle assicurazioni e della previdenza:

- estensione del vigente accordo sulle assicurazioni con l'UE in considerazione dei negoziati con l'UE;
- creazione di condizioni quadro a livello normativo, economico e fiscale per rafforzare la posizione della Svizzera sul mercato europeo della previdenza;
- confronto delle esigenze del regime di vigilanza svizzero e di quelle di Solvency II.

\*<sup>1</sup> Il 1° gennaio 2013 l'Ufficio dell'integrazione (UI) diventerà la Direzione degli affari europei e sarà aggregato al DFAE.

## **4.2 Lotta contro gli abusi e obblighi di diligenza**

Il Consiglio federale è da sempre favorevole a misure volte a preservare l'integrità della piazza finanziaria. Negli scorsi anni la legislazione sulla lotta contro la criminalità finanziaria è stata oggetto di diversi adeguamenti. Nel mese di marzo del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere interamente lo standard dell'OCSE relativo allo scambio di informazioni in ambito fiscale. Da allora questo standard viene attuato gradualmente. Le convenzioni internazionali sull'imposizione alla fonte hanno inoltre permesso di creare la base per la regolarizzazione degli averi non dichiarati del passato e per l'imposizione dei futuri redditi e utili da capitale.

Con l'attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI (n. 4.2.1) e mediante gli obblighi di diligenza in materia fiscale (n. 4.2.2), il Consiglio federale adotta ulteriori misure in questo ambito. In tal modo intende evitare che presso gli intermediari finanziari svizzeri vengano depositati fondi esteri non dichiarati o di origine criminale e favorire quindi il riconoscimento della piazza finanziaria svizzera all'estero.

Lo scambio automatico di informazioni presenta svantaggi, poiché costituisce un'ingerenza nella sfera privata dei clienti. Inoltre, presenta difetti riguardo alla sua efficienza e comporta lo scambio di un volume ingente di dati, la cui analisi determina difficoltà di ordine amministrativo. Esso permette di conseguire solo parzialmente l'obiettivo dell'imposizione di tutti i contribuenti. In alternativa la Svizzera ha introdotto le convenzioni internazionali sull'imposizione alla fonte.

#### **4.2.1 Lotta contro la criminalità finanziaria**

La partecipazione attiva della Svizzera alla definizione degli standard internazionali relativi all'integrità della piazza finanziaria, in particolare quelli finalizzati all'armonizzazione delle norme per la lotta contro la criminalità finanziaria fornisce un importante contributo alla strategia del Consiglio federale per mantenere sana e florida la piazza finanziaria. L'adozione delle raccomandazioni del GAFI, che costituiscono le norme internazionali di riferimento per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, garantisce il riconoscimento del dispositivo svizzero a livello internazionale (cfr. *Figura 5* pag. 30).

##### **Attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI**

Nel mese di febbraio del 2012 il GAFI ha licenziato una revisione parziale delle sue raccomandazioni, alla quale la Svizzera ha contribuito attivamente. Il 18 aprile 2012 il Consiglio federale ha preso conoscenza delle rivedute raccomandazioni e incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale, diretto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), di elaborare entro l'inizio del 2013 un progetto concernente l'attuazione delle raccomandazioni rivedute da porre in consultazione. Il gruppo di lavoro ha il compito di esaminare la necessità di misure a livello di leggi federali o di disposizioni d'esecuzione per attuare le novità introdotte con la revisione del 2012 e per colmare le lacune emerse dalla valutazione del 2005, alle quali non è ancora stato posto rimedio. I lavori in seno al suddetto gruppo di lavoro non sono ancora conclusi. Nell'ottica attuale le seguenti misure potrebbero costituire l'oggetto della consultazione.

##### *Qualificazione delle gravi infrazioni fiscali come reati preliminari del riciclaggio di denaro*

Per quanto riguarda le imposte dirette, nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) è prevista l'introduzione di una nuova fattispecie penale qualificata, che dovrà rientrare nella categoria dei crimini. La nuova fattispecie dovrà basarsi sulla nozione di astuzia e sull'uso di documenti falsi. Le altre caratteristiche che qualificano la fattispecie penale dovranno ancora essere definite. Con riferimento alle imposte indirette, si propone di estendere l'articolo 14 capoverso 4 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) oltre il traffico transfrontaliero di merci. Di conseguenza questa disposizione – che mira a contrastare in particolare il contrabbando doganale – dovrebbe essere resa meno restrittiva ed essere estesa all'IVA sulle operazioni sul territorio svizzero e sulle le prestazioni di servizi, nonché alle altre imposte prelevate dalla Confederazione (imposta preventiva e tasse di bollo).

##### *Trasparenza delle persone giuridiche*

Le rivedute norme del GAFI chiariscono le esigenze relative alla trasparenza delle persone giuridiche, ivi comprese le società che emettono azioni al portatore. Nel contempo, anche le raccomandazioni formulate dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (qui di seguito Forum globale) nei confronti della Svizzera concernenti le società che emettono azioni al portatore necessitano di revisione. Si propone in particolare di introdurre disposizioni nel Codice delle obbligazioni e nel Codice penale per garantire che il registro degli azionisti (o il registro dei soci) delle società non quotate contenga informazioni sugli aventi economicamente diritto. Viene pure proposta un'estensione a tutte le fondazioni, comprese quelle di famiglia ed ecclesiastiche, dell'obbligo di regi-

strarsi nel registro di commercio. Poiché si tratta di migliorare la trasparenza delle società non quotate con azioni al portatore, si stanno esaminando diverse misure basate principalmente su un obbligo di comunicazione dell'azionista verso la società. Queste misure dovranno soddisfare le esigenze del Forum globale.

#### *Poteri e competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)*

A seguito della minaccia di sospensione rivolta al MROS dal Gruppo Egmont, a fine giugno 2012 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD)<sup>29</sup>. Questo progetto consente al MROS, nel quadro dell'assistenza amministrativa, di scambiare a determinate condizioni informazioni finanziarie con i servizi partner all'estero. Inoltre esso autorizza il MROS a procurarsi informazioni complementari presso gli intermediari finanziari e gli conferisce la competenza di stabilire autonomamente le modalità di collaborazione con i suoi omologhi stranieri. Nel quadro dell'attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI è stato proposto di inserire nella LRD una disposizione che permetta al MROS di ottenere, su richiesta, dalle autorità federali, cantonali e comunali le informazioni necessarie per l'analisi delle comunicazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Al momento nella LRD una collaborazione simile è prevista soltanto con le autorità penali e le autorità di vigilanza definite dalla LRD (FINMA e Commissione federale delle case da gioco). Questa proposta intende ottimizzare l'attività d'analisi del MROS fornendogli accesso alle informazioni necessarie per svolgere tale attività. Ulteriori misure al riguardo sono tuttora oggetto di esame.

#### *Estensione della LRD al settore immobiliare ed eventualmente ad altri settori non finanziari*

Nella sua valutazione del 2005 il GAFI aveva constatato che l'assoggettamento alla LRD di determinate professioni e imprese non finanziarie, segnatamente nel settore immobiliare, non era esaustivo. Anche una serie di interventi parlamentari ha chiesto di prendere in esame un'estensione del campo d'applicazione della LRD. L'assoggettamento di notai o agenti immobiliari nel momento in cui intervengono in una vendita immobiliare esulerebbe dal criterio dell'intermediazione finanziaria, che costituisce la base della LRD. Per questo motivo si rinuncia a una siffatta misura. Si intende invece introdurre nella LRD una disposizione che stabilisca che i pagamenti destinati a una vendita immobiliare – eccedenti una determinata soglia – devono essere effettuati per il tramite di un intermediario finanziario sottoposto alla LRD. Si vuole inoltre esaminare in quale misura questa proposta potrebbe essere applicata alla vendita di cose mobili a partire da un valore soglia elevato.

#### *Accertamento dell'avente economicamente diritto*

Le norme del GAFI concernenti l'accertamento delle persone giuridiche aventi economicamente diritto sono state precisate. Si prevede di completare l'attuale legislazione sull'accertamento dell'avente economicamente diritto introducendo un obbligo generale di identificare sistematicamente la persona fisica che controlla in definitiva la persona giuridica. Il disegno contempla anche un adeguamento formale della LRD, secondo la prassi attuale degli intermediari finanziari, inteso a chiarire il principio generale dell'accertamento dell'avente economicamente diritto.

#### *Persone politicamente esposte*

A seguito dell'estensione, secondo un approccio basato sul rischio, delle norme del GAFI alle relazioni d'affari con persone politicamente esposte nazionali e persone che esercitano o hanno esercitato una funzione importante in seno o per conto di un'organizzazione internazionale, si prevede di introdurre nella LRD un obbligo generale di identificare le persone politicamente esposte nonché delle definizioni e degli obblighi di diligenza particolari concernenti le persone politicamente esposte nazionali e le persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali.


Il gruppo di lavoro si è altresì occupato di *altre misure*. Secondo le nuove raccomandazioni del GAFI concernenti l'approccio basato sul rischio, i Paesi devono effettuare una valutazione, a livello nazionale, del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il DFF coordinerà i lavori di

---

<sup>29</sup> <http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=45136>

attuazione all'interno dell'Amministrazione che si baseranno in ampia misura sugli strumenti esistenti (analisi dei rischi da parte di varie autorità, piattaforma di coordinamento tra le autorità coinvolte). Anche le nuove norme del GAFI relative al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa sono state analizzate in relazione all'attuazione di sanzioni finanziarie mirate nonché al dispositivo di collaborazione delle autorità nazionali. Dall'analisi non è emersa alcuna necessità di adeguare le basi legali. Il gruppo di lavoro ha inoltre esaminato la procedura per l'attuazione di sanzioni finanziarie mirate – che il GAFI considera insufficienti – nel contesto del finanziamento del terrorismo a seguito della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il lavoro del gruppo relativo a quest'ultima questione è ancora in corso. Questa non sarà inclusa a priori nel progetto destinato alla consultazione, ma potrebbe essere trattata separatamente più avanti. Il Consiglio federale sta attualmente esaminando la questione.

Figura 5: Adeguamento legislativo previsto concernente il reato preliminare in ambito di imposte dirette



All'inizio del 2013 il Consiglio federale indirà una procedura di consultazione per l'attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI in contemporanea col progetto concernente il miglioramento degli obblighi di diligenza nel settore finanziario. Si prevede che tale disegno di legge sarà presentato al Parlamento entro l'estate del 2013.

#### 4.2.2 Obblighi di diligenza in ambito fiscale – strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale

##### 4.2.2.1 Piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale

Adottando misure a due livelli, il Consiglio federale si prefigge di garantire la conformità fiscale e impedire gli abusi del segreto bancario. La *Figura 6* alla pagina 32 illustra schematicamente tale strategia.

##### Soluzione dei problemi fiscali del passato

A un primo livello si devono risolvere i problemi fiscali del passato, in particolare i casi di clienti domiciliati all'estero che non hanno dichiarato correttamente i propri valori patrimoniali. È necessaria cioè una regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali provenienti dalle relazioni con i clienti esistenti. Con il modello di convenzione sull'imposizione alla fonte, privilegiato dalla Svizzera, i clienti hanno la possibilità di regolarizzare la propria situazione scegliendo tra il pagamento di un importo forfettario d'imposta e la dichiarazione delle proprie relazioni d'affari.

Le convenzioni sull'imposizione alla fonte concluse con il Regno Unito e l'Austria<sup>30</sup> prevedono di regolarizzare i problemi fiscali del passato. Esse permettono di risolvere non soltanto questo genere di problemi, bensì anche quello di eventuali procedimenti penali contro istituti finanziari e rispettivi collaboratori. I clienti interessati ricevono la possibilità di regolarizzare, mediante una semplice procedura, la propria situazione fiscale riguardo ai valori patrimoniali depositati presso istituti finanziari in Svizzera. Per gli Stati partner la regolarizzazione dei problemi fiscali del passato significa ottenere il denaro che è stato loro sottratto. Il vantaggio di tale regolarizzazione è che non vi saranno più in linea di massima fondi non dichiarati provenienti dagli Stati partner presso gli istituti finanziari svizzeri. In tal modo è possibile tirare una riga sul passato e porre su una nuova base la futura collaborazione con gli Stati partner (cfr. considerazioni seguenti sull'imposta alla fonte con effetto liberatorio). Questo sistema di regolarizzazione dei problemi fiscali del passato dovrebbe fungere da modello per altre convenzioni analoghe.

### **Cooperazione internazionale e futura imposizione dei redditi da capitale**


A un secondo livello occorre disciplinare la cooperazione internazionale e la futura imposizione dei redditi e degli utili da capitale. In tal modo si vuole garantire che la regolarizzazione dei problemi fiscali del passato effettuata al primo livello sia durevole. Questo approccio si basa su tre componenti:

- *imposta alla fonte con effetto liberatorio* in quanto strumento efficace per tassare i contribuenti secondo le regole del loro Stato di residenza tutelando la loro sfera privata. Queste convenzioni prevedono un'ampia collaborazione con gli Stati partner. Costituiscono un sistema efficace poiché l'imposta è prelevata alla fonte e non vi sono altri costi legati alla riscossione. Inoltre, l'allineamento alle regole fiscali dello Stato di residenza permette di evitare distorsioni tra la piazza finanziaria dello Stato partner e quella svizzera;
- *migliore assistenza amministrativa e giudiziaria* secondo gli standard internazionali. Questa misura ha un effetto preventivo perché la collaborazione in ambito fiscale implica per la persona interessata un rischio concreto di essere scoperta;
- *obblighi di diligenza* degli intermediari finanziari quale componente complementare. I vigenti obblighi di diligenza degli intermediari finanziari vengono completati per impedire meglio l'accettazione di averi non dichiarati. L'obiettivo è impedire che vengano depositati in Svizzera nuovi averi non dichiarati.

---

<sup>30</sup> La convenzione sull'imposizione alla fonte firmata con la Germania è stata bocciata nella procedura parlamentare tedesca.

Figura 6: Misure in ambito fiscale



Questo approccio che si basa sull'imposizione alla fonte, sulla collaborazione internazionale nelle questioni fiscali e sugli obblighi di diligenza costituisce la soluzione più adeguata per conciliare l'interesse dei clienti alla tutela della loro sfera privata con l'esigenza degli Stati di tassare i propri contribuenti.

#### *Imposta alla fonte con effetto liberatorio*

Le convenzioni sull'imposizione alla fonte concluse con il Regno Unito e l'Austria prevedono la riscossione di un'imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi e sugli utili da capitale. Con il versamento di questa imposta, l'obbligo fiscale nei confronti dello Stato di residenza è in linea di principio soddisfatto. L'aliquota d'imposta e la base di calcolo corrispondono ampiamente a quelle degli Stati partner. In tal modo si garantisce che nel complesso i redditi e gli utili da capitale vengano tassati in modo identico in Svizzera e negli Stati partner e che quindi non sussistano più distorsioni della concorrenza, dovute al diritto fiscale, tra la piazza finanziaria svizzera e quella degli Stati partner. Anziché pagare l'imposta alla fonte i contribuenti interessati possono dichiarare i propri redditi e utili alle loro autorità fiscali.

Al fine di impedire che nuovi averi non dichiarati vengano depositati in Svizzera e che questi vengano regolarizzati fiscalmente mediante un ricorso abusivo al sistema dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio, è stata convenuta con il Regno Unito (l'Austria vi ha rinunciato) la trasmissione delle informazioni su richiesta (a garanzia dello scopo della convenzione). Essa prevede che le autorità dello Stato partner possano presentare domande contenenti il nome del cliente ma non necessariamente quello dell'istituto finanziario. La Svizzera comunica quindi allo Stato partner se ed eventualmente quanti conti e depositi detiene il contribuente interessato e presso quale istituto finanziario in Svizzera. Per il contribuente aumenta dunque il rischio di essere scoperto. Le cosiddette «fishing expedition» (domande senza indizi concreti) sono tuttavia escluse. Le domande devono essere motivate in modo plausibile. Il loro numero è limitato.

Il modello dell'imposizione alla fonte combinato con la garanzia dello scopo della convenzione fa in modo che la piazza finanziaria svizzera diventi meno interessante per evasori e frodatori fiscali. Il sistema convenuto con il Regno Unito e l'Austria dovrebbe pertanto fungere da modello per altre convenzioni analoghe.

#### *Migliore assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli standard internazionali*

Nel 2009 il Consiglio federale aveva deciso di estendere l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali secondo lo standard internazionale e di rivedere le disposizioni sull'assistenza amministrativa nelle vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), rispettivamente di riprenderle nel contesto di nuove CDI. La disposizione sull'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE dovrà figurare in tutte le CDI. Essa prevede che la Svizzera dovrà prestare assistenza amministrativa anche nella procedura di tassazione e indipendentemente dall'esistenza di un reato fiscale.

L'esecuzione dell'assistenza amministrativa è disciplinata nell'ordinanza sull'assistenza amministrativa e in futuro nella nuova legge sull'assistenza amministrativa. Il 6 luglio 2011 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sull'assistenza amministrativa fiscale. Nella votazione finale del 28 settembre 2012 le Camere federali hanno approvato la legge sull'assistenza amministrativa fiscale. La legge sottostà a referendum facoltativo, il cui termine scade il 17 gennaio 2013. Il Consiglio federale ne determinerà l'entrata in vigore.

Per evitare lacune e contraddizioni, il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di perfezionare ulteriormente l'assistenza giudiziaria modificando le basi legali e riprendendo gli strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa<sup>31</sup>. In tal modo l'assistenza giudiziaria non è più limitata alla truffa in materia di tasse, ma sarà estesa anche alla sottrazione d'imposta. Da un lato, l'assistenza giudiziaria deve essere prestata agli Stati con cui la Svizzera ha concluso una nuova o riveduta CDI secondo il modello di convenzione dell'OCSE. Dall'altro, con l'adozione dei pertinenti protocolli addizionali del Consiglio d'Europa deve essere estesa anche la collaborazione con gli Stati partner di questi protocolli. La Svizzera orienta dunque la propria politica in materia di assistenza giudiziaria verso lo standard europeo. Valori comuni e strette relazioni con gli Stati del Consiglio d'Europa impongono una regolamentazione fiscale unitaria. Con i rimanenti Stati anche in futuro sarà possibile, in ambito fiscale, solo una collaborazione limitata nei casi di truffa in materia di tasse.

#### **4.2.2.2 Precisazione degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari**

Quando accettano valori patrimoniali, gli intermediari finanziari devono ora tenere conto anche degli aspetti concernenti la conformità fiscale. Oltre alla qualificazione delle infrazioni fiscali come i reati preliminari del riciclaggio di denaro (cfr. n. 4.2.1), occorre introdurre obblighi di diligenza per gli intermediari finanziari anche nel settore fiscale. Questi obblighi di diligenza non esonerano tuttavia i clienti dalla loro responsabilità di soddisfare i loro doveri fiscali e di rispettare le vigenti leggi e regolamentazioni ad essi applicabili.


Gli obblighi di diligenza nel settore fiscale hanno l'obiettivo di impedire l'accettazione di averi non dichiarati. Gli intermediari finanziari devono effettuare verifiche presso tutti i clienti sulla base di indizi previamente definiti contro o in favore della conformità fiscale. Al riguardo la portata della verifica dipende, come per il chiarimento del sospetto relativo al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, dal rischio che rappresenta la parte contraente (verifica basata sul rischio; cfr. *Figura 7*).

---

<sup>31</sup> Nelle relazioni internazionali, la Svizzera ha due possibilità per scambiare informazioni in ambito fiscale. Lo scambio di informazioni tra autorità fiscali avviene nel quadro dell'assistenza amministrativa basata sulle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI). Attraverso l'assistenza giudiziaria vengono invece scambiate informazioni tra autorità giudiziarie.



Figura 7: Obblighi di condotta nel settore fiscale



Le conseguenze, qualora l'intermediario finanziario sappia o abbia il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari siano in relazione con una sottrazione d'imposta, si differenziano tuttavia dalle conseguenze risultanti dall'esistenza di un reato preliminare.

Un'autodichiarazione affidabile può costituire un indizio importante che attesta un comportamento del cliente conforme alle regole fiscali. L'intermediario finanziario deve pertanto poter richiedere un'autodichiarazione dell'adempimento dell'obbligo fiscale, sia in singoli casi che in maniera generalizzata. Un obbligo di chiedere un'autodichiarazione sarebbe tuttavia solo credibile e quindi efficace se fosse completato da un esauriente obbligo di verifica degli intermediari finanziari e da un rispettivo controllo da parte dell'autorità di vigilanza. Tuttavia, né gli intermediari finanziari né l'autorità di vigilanza dispongono della possibilità di eseguire simili accertamenti con il dovuto approfondimento.

Ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, gli obblighi di diligenza nel settore fiscale devono applicarsi in linea di principio a tutti gli intermediari finanziari. L'uniformazione del campo d'applicazione permette di sfruttare le sinergie, dato che gli intermediari finanziari possono combinare la verifica nell'ambito del riciclaggio di denaro con quella nel settore fiscale. Inoltre, gli obblighi di diligenza nel settore fiscale devono essere applicabili a tutte le persone in Svizzera e all'estero. In questo modo viene garantito un approccio su vasta scala, anche se ad esempio una persona con luogo di domicilio e di lavoro fisso in Svizzera, in mancanza di altri indizi, può generalmente essere ritenuta in regola col fisco senza eseguire ulteriori chiarimenti approfonditi.

I principi degli obblighi di diligenza nel settore fiscale saranno presumibilmente ancorati nella legge sul riciclaggio di denaro sulla base delle interconnessioni materiali con gli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questi principi devono essere completati e concretizzati attraverso un'autoregolamentazione degli intermediari finanziari interessati, soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza e riconosciuta da quest'ultima come standard minimo. In mancanza di una simile autoregolamentazione, la FINMA deve emanare le necessarie disposizioni complementari e quelle per la concretizzazione.

All'inizio del 2013 il Consiglio federale porrà in consultazione l'avamprogetto concernente il miglioramento degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari (contestualmente con l'attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI, vedi n. 4.2.1). Si prevede che tale disegno di legge sarà presentato al Parlamento entro l'estate del 2013.

### 4.3 Misure di accompagnamento

Con le misure di accompagnamento che si orientano agli obiettivi illustrati nel *capitolo 3* si intendono rafforzare le condizioni quadro per l'intera economia. Esse tengono particolarmente conto della stretta interconnessione tra il settore finanziario e l'economia. I settori interessati sono il miglioramento delle condizioni quadro per il mercato svizzero dei capitali, il miglioramento della tutela dei clienti, il potenziamento della formazione, i negoziati con l'UE nel campo dell'imposizione delle imprese e il sostegno all'istituzione di un sistema fiscale efficiente nei Paesi in sviluppo.

#### 4.3.1 Miglioramento delle condizioni quadro per il mercato svizzero dei capitali

Secondo la valutazione del settore, gli ostacoli soprattutto in ambito fiscale e normativo diminuiscono l'attrattiva del mercato svizzero dei capitali che offre alle imprese un accesso diretto al capitale. Questo vale innanzi tutto per i finanziatori stranieri e gli investitori istituzionali. Particolarmente dannosa per il mercato svizzero dei capitali è la tassa d'emissione sul capitale proprio. Anche con una trasformazione dell'imposta preventiva in un'imposta prelevata presso l'agente pagatore e la creazione di un segmento PMI il mercato dei capitali potrebbe uscirne rafforzato. Di questa possibilità di diversificazione del finanziamento delle imprese potrebbero trarre beneficio in particolare le PMI svizzere. Per eliminare gli ostacoli fiscali sul mercato svizzero dei capitali bisogna prendere in considerazione anche un'eventuale compensazione delle perdite fiscali. Secondo la valutazione del settore, questo sarebbe anche il momento propizio per facilitare alle imprese cinesi l'accesso al mercato svizzero dei capitali affinché questo possa diventare una piattaforma per le operazioni in renminbi. Un altro segmento in crescita è quello del finanziamento commerciale ([commodity] trade finance).<sup>32</sup> Per continuare a rimanere una piazza attrattiva per il finanziamento commerciale, la Svizzera deve mantenere competitive le sue condizioni, in particolare rispetto a piazze finanziarie concorrenti come quella di Singapore. Un mercato dei capitali più forte grazie a tutte queste misure offrirebbe alternative al finanziamento delle imprese da parte delle banche e una possibilità d'investimento diretta agli investitori istituzionali e stranieri.

#### Abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio

La tassa d'emissione sul capitale proprio ostacola gli investimenti delle imprese. Essa ha un effetto secondario dannoso sulla crescita economica e costituisce pertanto un elemento centrale della riforma III dell'imposizione delle imprese in corso. Nel contempo un'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio rappresenterebbe anche una misura efficace per rafforzare il mercato dei capitali. Nella primavera del 2012, nel quadro di un'iniziativa parlamentare, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha effettuato una procedura di consultazione concernente

---

<sup>32</sup> La commodity trade finance comprende prestiti a corto termine e vincolati concessi a imprese commerciali attive su scala mondiale (negoziatori). Sono perlopiù concessi per finanziare una transazione specifica. Di regola il prezzo di acquisto della merce nei confronti dei fornitori è esigibile prima che il ricavo della vendita della stessa merce possa essere incassato dall'acquirente. Il ruolo delle banche consiste primariamente nel colmare la lacuna di finanziamento che deve sopportare il negoziatore e di effettuare il traffico dei pagamenti e della merce con l'impiego di strumenti adeguati. Il rischio della banca è spesso limitato in virtù del fatto che i crediti sono perlopiù garantiti da pegno sulle materie prime. Tuttavia nel finanziamento commerciale una buona gestione del rischio è fondamentale a causa degli elevati importi in gioco.

l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio. La CET-N non ha ancora preso una decisione su come procedere.

### **Trasformazione dell'imposta preventiva in un'imposta prelevata presso l'agente pagatore**

Al fine di rafforzare in modo durevole il mercato dei capitali occorre migliorare le condizioni quadro dell'imposta preventiva, in particolare nel settore delle obbligazioni. Le condizioni quadro fiscali dovrebbero essere definite in modo che in futuro le obbligazioni e i titoli del mercato monetario possano essere emessi dalla Svizzera a condizioni competitive. Per raggiungere questo obiettivo, il Consiglio federale ha proposto di passare dal principio del debitore a quello dell'agente pagatore per quanto riguarda l'imposta preventiva sugli interessi di obbligazioni e titoli del mercato monetario. Il Parlamento non ha aderito a questa proposta. Nella sessione estiva del 2012, l'Assemblea federale ha invece deciso che i prestiti obbligatoriamente convertibili e i prestiti bancari con rinuncia al credito, che sono computabili nel capitale proprio, potevano essere esentati dall'imposta preventiva a tempo determinato<sup>33</sup>. Nel contempo il Parlamento ha conferito al Consiglio federale il mandato di elaborare una visione d'insieme stabilendo un nesso con altri dossier fiscali e lo ha invitato a proporre altre varianti per il passaggio al principio dell'agente pagatore nonché a esaminare la possibilità di un passaggio generale a questo principio. Occorre altresì verificare se l'imposta preventiva possa essere integrata in un piano di riforma fiscale ecologica. Infine, si dovranno analizzare più in dettaglio le ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Il mercato dei capitali potrebbe essere impostato in modo più attrattivo per gli emittenti svizzeri ed esteri, senza che si debba rinunciare nel contempo a una parte importante del gettito fiscale. Questi esami dovranno essere effettuati da un gruppo di lavoro misto.

### **Operazioni in renminbi**

Secondo la valutazione del settore, la creazione di una piattaforma per le operazioni renminbi offshore può contribuire a rafforzare la posizione della piazza finanziaria svizzera nel contesto della competitività internazionale. Con la crescente importanza del renminbi cinese quale valuta internazionale per gli scambi commerciali, il traffico dei pagamenti e gli investimenti, si aprono nuovi settori di attività per gli offerenti internazionali di servizi finanziari. Una simile piattaforma permetterebbe alle imprese cinesi di accedere al mercato svizzero dei capitali. Hongkong e recentemente anche Londra e Singapore hanno già creato piattaforme di questo genere.

La Svizzera dispone in linea di principio di buone condizioni per fungere da piattaforma renminbi offshore. Tra queste si annoverano un'infrastruttura dei mercati finanziari di elevata qualità, un mercato finanziario innovativo e liquido con un ampio ventaglio di servizi finanziari, un sistema giuridico affidabile e buone strutture di regolamentazione. Grazie al suo elevato volume di patrimoni amministrati, al suo ruolo centrale nel commercio internazionale di materie prime e alla sua funzione di porta d'accesso all'Europa per le imprese cinesi, la piazza finanziaria svizzera offre condizioni favorevoli per le operazioni renminbi offshore. Secondo una prima valutazione approssimativa, il settore quantifica in diverse centinaia il potenziale di nuovi posti di lavoro che potrebbero essere creati nei primi anni nelle banche svizzere.

Le autorità dovrebbero sostenere la creazione di una piattaforma renminbi offshore soprattutto nel dialogo bilaterale con la Cina e in relazione alle questioni di regolamentazione. I pertinenti colloqui possono essere avviati nel quadro del dialogo finanziario sul quale Svizzera e Cina hanno trovato un accordo di principio. L'attuazione tecnica del commercio di titoli in renminbi spetta tuttavia al settore privato.

### **Mercato dei capitali per il segmento delle PMI e finanziamento di progetti**

Secondo la valutazione del settore, il finanziamento di grandi progetti a forte intensità di capitale all'estero, in particolare nei settori dell'ambiente, dell'energia e dell'infrastruttura è diventato più diffici-

---

<sup>33</sup> L'esenzione dall'imposta preventiva si applica ai prestiti emessi durante i primi quattro anni dopo l'entrata in vigore della revisione.

le a causa dei fondi pubblici sempre più scarsi. Ciò significa che occorre prendere in considerazione un finanziamento tramite il mercato dei capitali e dei crediti privato. Questi grandi progetti offrirebbero possibilità di sviluppo di prodotti e tecnologie sostenibili, soprattutto vantaggiosi per il segmento delle PMI che in Svizzera è ampiamente sostenuto e innovativo.

Ai fini del rafforzamento del mercato dei capitali, oltre alle modifiche fiscali sono necessarie anche modifiche normative per il finanziamento dei progetti. Si tratta ad esempio di adeguare le direttive LPP e di rendere più flessibili le prescrizioni in materia di investimenti o le condizioni per il rilascio delle licenze nel settore infrastrutturale.

Diverse PMI devono trovare nuove fonti di finanziamento per poter reagire all'incertezza economica e ai rapidi cambiamenti del mercato specifico. Forme innovative di finanziamento delle imprese potrebbero estendere la base degli investitori (Crowdfunding). Inoltre si potrebbero colmare certe lacune di finanziamento nell'ambito del capitale di rischio, in particolare nelle fasi iniziali delle innovazioni, quando la ricerca e lo sviluppo di un prodotto non sono ancora concluse e il rischio associato è elevato<sup>34</sup>.

- La Confederazione (DFF e DFAE) si impegna (d'intesa con la FINMA) a effettuare i chiarimenti necessari con le autorità cinesi, affinché i partecipanti al mercato possano consolidare la piazza finanziaria quale polo per le operazioni in renminbi.
- In collaborazione con il DFI, il DFE e la FINMA come pure con ASB, ASA, SFA e SIX, il DFF esamina ed elabora le necessarie condizioni normative, statutarie e fiscali per l'ulteriore rafforzamento delle condizioni quadro a favore del mercato svizzero dei capitali. Questo comprende anche possibilità nuove e innovative di finanziamento delle imprese come ad esempio il crowdfunding e il risk pooling nonché accessi facilitati a capitale di rischio nel quadro di partenariati pubblico-privato (PPP). Ai fini del rafforzamento del mercato dei capitali, oltre alle modifiche fiscali, sono necessarie anche modifiche normative per il finanziamento dei progetti (ad es. condizioni di abilitazione nel settore infrastrutturale).  
In collaborazione con i direttori cantonali delle finanze (DCF) e le cerchie scientifiche, il DFF esamina entro la fine del 2013 la possibilità di un passaggio generale in ambito di imposta preventiva al principio dell'agente pagatore.

#### 4.3.2 Miglioramento della tutela dei clienti nella distribuzione di prodotti finanziari

Il 28 marzo 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare, d'intesa con il DFGP (UFG) e la FINMA, una base legale per creare una regolamentazione unitaria e intersettoriale di prodotti e di servizi finanziari e della loro distribuzione. Un simile adeguamento della legislazione nel settore della tutela dei clienti si impone per tre motivi. In primo luogo, nel suo documento di posizione del 24 febbraio 2012<sup>35</sup> la FINMA ha constatato lacune nella tutela dei clienti in Svizzera. In secondo luogo, anche sul piano internazionale sono in corso sforzi per rafforzare la tutela dei clienti per quanto concerne i servizi finanziari. Infine, per tutti gli offerenti dovrebbero valere le stesse condizioni.

##### *Lacune nella tutela dei clienti in Svizzera – documento di posizione della FINMA*

Nel suo documento di posizione del 24 febbraio 2012 «Regolamentazione della produzione e della distribuzione di prodotti finanziari», la FINMA constata che la tutela dei clienti in Svizzera deve essere migliorata. Le raccomandazioni della FINMA prevedono misure nei settori seguenti:

---

<sup>34</sup> Il capitale di rischio in Svizzera (2012), SECO,

<http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/27392.pdf>.

<sup>35</sup> <http://www.finma.ch/i/finma/publikationen/Documents/pos-vertriebsregeln-20120224-i.pdf>

- regole per i prodotti finanziari (come l'introduzione dell'obbligo generale di pubblicazione del prospetto per i prodotti standardizzati nonché di una descrizione dei prodotti finanziari strutturati);
- regole di condotta e di organizzazione per gli operatori finanziari (come gli obblighi dell'operatore finanziario di informare i clienti sulle proprie attività e sui prodotti offerti; chiarimenti in merito all'assunzione di informazioni e all'adeguatezza del cliente e del prodotto raccomandato);
- estensione della vigilanza (colmare le lacune di vigilanza con l'assoggettamento dei gestori dei portafogli; migliorare le conoscenze tecniche delle persone a contatto con la clientela in combinazione con un corrispondente obbligo di tenere un registro; stesso grado di tutela dei clienti per i servizi finanziari transfrontalieri e quelli nazionali);
- agevolazione della possibilità di esercitare i diritti civili dei clienti privati nei confronti degli operatori finanziari.

*Sviluppi internazionali: tutela dei clienti e condizioni per l'accesso al mercato*

Anche sul piano internazionale sono in atto numerosi sforzi per rafforzare la tutela dei clienti in ambito di servizi finanziari. Si tratta in particolare:

- della rielaborazione della direttiva dell'UE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), che intende inasprire e armonizzare ulteriormente le regole di condotta in materia di distribuzione di prodotti finanziari. Essa fa parte della riforma in corso della regolamentazione dell'UE dei mercati finanziari;
- delle analisi sulla tutela dei clienti (studio del FSB: Consumer Finance Protection; principi dell'OCSE: Principles on Financial Consumer Protection) su mandato del G-20 ed eseguite dall'OCSE e dal FSB;
- dei principi del «Point of Sale Disclosure» pubblicati dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Questi sforzi vanno di pari passo, in particolare nell'UE, con la tendenza di richiedere standard unitari di regolamentazione della tutela dei clienti per quanto concerne l'erogazione transfrontaliera di servizi finanziari. Soprattutto i nuovi progetti di regolamentazione dell'UE, come la MiFID II e la direttiva alternativa Investment Funds Managers (AIFM), prevedono regolamentazioni nei confronti di Stati terzi, che fanno dipendere l'accesso al mercato finanziario dell'UE<sup>36</sup> tra l'altro anche dall'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dello Stato terzo (cfr. n. 2.2.1). In tal modo il grado di tutela dei clienti non influisce solo sulla qualità, ma anche sull'accesso al mercato e quindi sulla competitività degli offerenti svizzeri di servizi finanziari.

*Condizioni uguali per gli offerenti di servizi finanziari*

Un'altra condizione importante per il rafforzamento della competitività tra gli offerenti svizzeri è l'impostazione unitaria delle esigenze normative in materia di erogazione di servizi finanziari. Le esigenze e la vigilanza devono orientarsi ad aspetti tecnici come la complessità dei prodotti o la necessità di tutela dei clienti e devono essere applicate in linea di principio, con la necessaria differenziazione, a tutti gli offerenti nella stessa misura. Con questa uniformazione dei requisiti è possibile evitare distorsioni della concorrenza tra gli offerenti.

Nell'autunno del 2013 il Consiglio federale porrà in consultazione un progetto volto a colmare le lacune nella tutela dei clienti svizzeri e che tenga conto degli sviluppi internazionali in questo campo.

---

<sup>36</sup> Oltre ad altri presupposti come ad esempio i requisiti sul domicilio per l'erogazione di servizi finanziari alla clientela retail.

### 4.3.3 Formazione

Per la concorrenzialità e la reputazione della piazza finanziaria è di fondamentale importanza disporre di personale qualificato e ben formato. La garanzia di un livello di formazione generalmente elevato che si adegui costantemente ai mutamenti delle esigenze costituisce un presupposto centrale affinché gli istituti finanziari abbiano successo sul mercato. Una tale garanzia rappresenta di conseguenza una condizione quadro molto importante.

Con il Center for Young Professionals in Banking (CYP), la scuola specializzata superiore di banca e finanza (SSSBF) e lo Swiss Finance Institute negli ultimi anni sono stati creati sotto la guida dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) centri di competenza nel settore banking e finance per quanto riguarda la formazione di base, il perfezionamento e la formazione di quadri e del personale esecutivo. Sviluppi comparabili si sono registrati in parte anche presso altre associazioni di categoria. Ora occorre rinnovare l'impegno a favore della promozione della ricerca e dell'insegnamento oltre il 2020.

La promozione dello sviluppo dell'asset management cluster (cfr. n. 4.1.3) comporta, oltre a misure di regolamentazione, anche misure da adottare nel settore della formazione. Le associazioni di categoria, d'intesa con gli istituti di formazione riconosciuti, si occupano della creazione di offerte di formazione nel settore dell'asset management.

- La Confederazione prosegue la promozione finanziaria della ricerca nel settore finanziario e, nei limiti delle sue possibilità, contribuisce al raggiungimento della corrispondente coordinazione e concentrazione tramite lo Swiss Finance Institute.
- Gli sforzi della Confederazione per garantire la tutela dei clienti in ambito di distribuzione di prodotti finanziari (vedi n. 4.3.2.) tengono conto e riconoscono in modo adeguato le strategie di formazione dell'economia orientate alla qualità e alla professionalità.

### 4.3.4 Dialogo con l'UE su questioni inerenti all'imposizione delle imprese

Nel 2010 l'UE ha invitato la Svizzera a riprendere il codice di condotta dell'UE in materia di imposizione delle imprese. Successivamente il Consiglio federale ha incaricato il DFF di avviare colloqui esplorativi sulle condizioni per un dialogo in questo senso. Il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha licenziato il mandato per avviare il dialogo con l'UE sull'imposizione delle imprese. L'obiettivo di questo dialogo è trovare una soluzione nell'ambito dell'imposizione delle imprese che salvaguardi e sviluppi ulteriormente l'attrattiva della piazza imprenditoriale svizzera, promuova l'accettazione internazionale del regime fiscale svizzero delle imprese e che garantisca le entrate di Confederazione, Cantoni e Comuni per il finanziamento delle attività statali. Il mandato è stato approvato dai Cantoni e dalle commissioni parlamentari competenti nel quadro delle consultazioni.

Le trattative con l'UE si svolgono sotto la direzione del DFF, unitamente al DFAE e al DFE nonché con la collaborazione dei Cantoni. In primo piano vi è il cosiddetto «ringfencing», vale a dire la disparità di trattamento fiscale di redditi nazionali ed esteri. L'assunzione da parte della Svizzera del codice di condotta dell'UE è fuori discussione. La sovranità della Svizzera e il suo sistema fiscale federalistico costituiscono la base del dialogo con l'UE, ciò che implica tra l'altro la concessione di termini transitori sufficientemente lunghi per eventuali adeguamenti di legge. Inoltre vengono parimenti discusse eventuali contromisure fiscali contro la Svizzera. Le trattative con l'UE sono strettamente correlate alla riforma III dell'imposizione delle imprese attualmente in corso, che il Consiglio federale ha commissionato al DFF il 10 dicembre 2008.

La Svizzera ha avviato con l'UE un dialogo formale sulle questioni inerenti all'imposizione delle imprese. La Svizzera non è tuttavia disposta a riprendere il codice di condotta dell'UE sull'imposizione delle imprese.

#### **4.3.5 Cooperazione con Paesi in sviluppo**

Nel quadro della cooperazione internazionale, la Svizzera si impegna a favore di misure efficaci nella lotta alla povertà e nella promozione dello sviluppo sostenibile. Essa sostiene gli Stati nei loro sforzi volti a eliminare la povertà e i problemi di sviluppo. In questo senso è anche necessario promuovere strutture fiscali efficaci e integre nei Paesi emergenti e in sviluppo. Uno Stato partner efficiente che impiega i propri mezzi nella lotta alla povertà ha migliori presupposti per raggiungere gli obiettivi di sviluppo.

La Svizzera ha un interesse di politica di sviluppo a migliorare la riscossione dell'imposta nei Paesi emergenti e in sviluppo. A complemento delle misure come il miglioramento della riscossione dell'imposta presso le persone fisiche e le imprese nonché la conclusione con i Paesi in sviluppo di convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA), nel quadro della cooperazione internazionale è opportuno sostenere i Paesi emergenti e in sviluppo nel rafforzamento dell'efficacia e dell'integrità delle loro strutture fiscali.

Questa volontà della cooperazione svizzera allo sviluppo si basa sulla convinzione che entrate e uscite trasparenti e affidabili costituiscano una delle basi per una crescita durevole e uno sviluppo equilibrato. Le priorità della collaborazione tecnica prestata dalla Svizzera sono la creazione di sistemi fiscali efficienti ed equi nonché la garanzia di processi di preventivazione durevoli e di una gestione del debito solida nelle istituzioni e normative dei singoli Paesi. Inoltre la Svizzera si adopera per sistemi finanziari funzionanti a livello locale, regionale e internazionale.

Nel mese di gennaio del 2011 l'OCSE ha avviato un programma triennale, finalizzato a sostenere i Paesi in sviluppo nella mobilitazione delle loro risorse per il prelievo di imposte corrette e adeguate. Quale piattaforma centrale è stato istituito un gruppo di lavoro («Informal Task Force on Tax and Development») che, oltre a delegati dell'OCSE provenienti dal settore della fiscalità e dell'aiuto allo sviluppo, conta anche rappresentanti dei Paesi in sviluppo, dell'economia, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni internazionali. La Svizzera è membro di questo gruppo di lavoro e si impegna affinché nel quadro delle quattro tematiche del programma vengano prese in considerazione le esigenze dei Paesi in sviluppo. La Svizzera ha partecipato a questi lavori anche con un contributo finanziario. Per il nostro Paese le priorità sono la costituzione di un'amministrazione funzionante nonché la formazione. La Svizzera ritiene inoltre importante che nei riguardi dei Paesi in sviluppo vengano adottate regole che possono essere attuate. Di conseguenza il nostro Paese si impegna a favore di una semplificazione dei prezzi di trasferimento nei confronti di questi Paesi, senza però rinunciare ai principi fondamentali dell'OCSE. Con riferimento ai rapporti presentati dalle società attive a livello internazionale, la Svizzera si impegna per una trasparenza conforme allo scopo che tenga conto sia degli interessi delle autorità fiscali sia di quelli delle imprese.

Oltre all'impegno in seno all'OCSE, la Svizzera intrattiene in alcuni settori della collaborazione tecnica uno stretto partenariato con il FMI sia sul piano bilaterale sia assieme ad altri Paesi. Una delle priorità è il sostegno finanziario dell'aiuto tecnico nel consolidamento dei sistemi fiscali. Nel contempo viene sostenuta la collaborazione tecnica nel rafforzamento dei settori finanziari in Paesi emergenti e in sviluppo, nel potenziamento della loro capacità di gestione del budget e del debito, nella gestione di risorse naturali nonché nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Infine, in determinati settori la Svizzera mette a disposizione anche i propri esperti. Questo avviene di solito su richiesta degli Stati con cui il nostro Paese ha stretti rapporti di collaborazione, ad esempio i membri del proprio gruppo di voto nel FMI e nella Banca mondiale. In passato, sono stati a disposizione ad esempio esperti della tesoreria o della lotta contro il riciclaggio di denaro per una consulenza a

breve termine e sono pure state accolte delegazioni dei Paesi per presentazioni su gestione del bilancio, controllo delle uscite, perequazione finanziaria e regole fiscali.

In futuro queste prestazioni bilaterali e multilaterali nell'ambito della collaborazione tecnica allo sviluppo saranno per quanto possibile potenziate e impiegate in maniera ancora più mirata. Questo avviene, ad esempio, fornendo consulenze svizzere nell'ambito fiscale per lavori specifici dell'«Informal Task Force on Tax and Development».



**5 Conclusioni** Partendo dalle sfide nel contesto internazionale, nel *capitolo 3* sono stati descritti gli obiettivi della politica dei mercati finanziari e i principi a lungo termine da osservare. Questi obiettivi saranno conseguiti con i provvedimenti illustrati nel *capitolo 4*. In sintesi la politica dei mercati finanziari ha il seguente orientamento attuale:

Anche in futuro la Svizzera dovrà disporre di un mercato finanziario forte e competitivo a livello internazionale, che contribuisca in maniera significativa al suo benessere, offra un'occupazione a molte persone e generi un elevato gettito fiscale. Al tal fine occorrono condizioni quadro ottimali, accettate a livello internazionale e strutturate in modo che il mercato finanziario svizzero:

- offra servizi di eccellente qualità, apprezzati dai suoi clienti di tutto il mondo;
- riesca ad affrontare autonomamente i violenti shock sui mercati volatili finanziari e dei capitali a livello internazionale; e
- svolga un ruolo esemplare a livello internazionale nella lotta rigorosa contro gli abusi.

La politica svizzera dei mercati finanziari si basa sul rafforzamento della competitività, sulla lotta contro gli abusi con l'introduzione di obblighi di diligenza e sul miglioramento delle condizioni quadro dell'intera l'economia. Le condizioni quadro della piazza finanziaria svizzera, accettate a livello internazionale, saranno ottimizzate con una serie di provvedimenti, coerentemente orientati agli obiettivi di qualità, stabilità e integrità.

#### **Miglioramento della competitività**

La Svizzera si oppone al protezionismo divampante a livello internazionale, in particolare nel settore finanziario. Solo con mercati aperti è possibile aumentare il benessere mediante una suddivisione internazionale del lavoro. Inoltre, nei mercati internazionali rilevanti è importante tenere in considerazione la regolamentazione per il settore finanziario, assicurativo e previdenziale, al fine di mantenere la competitività.

L'industria finanziaria orientata alla globalità richiede standard globali. La Svizzera deve partecipare attivamente all'elaborazione di questi standard e deve contribuire alla loro formulazione. In generale, nella misura in cui non si oppongano importanti motivi politici o economici, andrebbero adottati standard globali. Nel caso in cui tali standard non vengono adottati deve essere addotta una motivazione plausibile e deve essere presentata un'alternativa attendibile. Occorre pertanto chiarire con precisione in quali ambiti ha senso che la Svizzera adotti regolamentazioni proprie. In ogni caso devono essere valutati costi e benefici delle nuove regolamentazioni e per quanto possibile deve essere migliorata l'attrattiva della piazza finanziaria.

Secondo una valutazione del settore la Svizzera ha potenziali di crescita in particolare nell'ambito dell'asset management, della previdenza e del mercato dei capitali. Per sfruttarli meglio il Consiglio federale è disposto a effettuare un'analisi approfondita delle condizioni quadro per la piazza finanziaria. Con adeguamenti normativi e fiscali non devono essere migliorate solo le condizioni per i campi d'attività esistenti, ma deve anche essere consentito al settore privato di svilupparne nuovi. In questo modo, nel mercato dei capitali la Svizzera potrebbe profilarsi come piattaforma per transazioni internazionali nella valuta cinese renminbi.

#### **Lotta contro gli abusi e obblighi di diligenza**

Il Consiglio federale sta intensificando la lotta contro gli abusi in ambito fiscale e di riciclaggio di denaro. Con la rapida attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI la Svizzera sottolinea di aver dato una priorità elevata agli obblighi assunti nell'ambito dei suoi impegni internazionali. Inoltre, le convenzioni sull'imposizione alla fonte, l'assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli standard internazionali e gli ulteriori obblighi di diligenza sono strumenti efficaci e promettenti contro gli abusi in campo fiscale. Nel contempo, è possibile garantire il legittimo bisogno di tutela della sfera privata dei clienti. Pertanto la Svizzera continuerà coerentemente il cammino intrapreso dal 2009 per risolvere i

problemi in ambito fiscale. Alle convenzioni con il Regno Unito e l'Austria seguiranno accordi con altri Paesi europei ed extraeuropei. La lotta contro gli abusi deve essere una priorità della futura politica dei mercati finanziari. La fiducia nella piazza finanziaria e la sua reputazione sono fondamentali. La Svizzera è perciò pronta ad assumere un ruolo esemplare in questo ambito e ad andare oltre lo standard internazionale.

Quando accettano denaro, gli intermediari finanziari devono tenere conto sia dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che degli aspetti fiscali. D'ora in poi anche gravi reati fiscali saranno punibili come il riciclaggio di denaro. In caso di sospetto di riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari dovranno informare l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Gli intermediari finanziari devono anche verificare se sussiste un sospetto fondato di sottrazione d'imposta. Le conseguenze si differenziano tuttavia da quelle risultanti dall'esistenza di un reato preliminare. La procedura di consultazione concernente il miglioramento degli obblighi di diligenza sarà avviata nel mese di gennaio del 2013 contestualmente all'avamprogetto per l'attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI.

### **Misure di accompagnamento**

Le misure di accompagnamento tengono in particolare conto della stretta interdipendenza tra il settore finanziario e l'economia nazionale. Le imprese e le economie domestiche devono poter contare su una piazza finanziaria funzionante che, attraverso un'ampia gamma di prodotti a costi contenuti, soddisfi le diverse esigenze dei clienti. Questo comprende sia un mercato dei capitali sviluppato per il finanziamento delle imprese sia regole che garantiscano un'informazione adeguata dei clienti. Inoltre, un sistema d'imposizione delle imprese attrattivo e accettato a livello internazionale è un fattore essenziale della piazza finanziaria. Nel contempo, la politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari intende contribuire a una crescita globale sostenibile promuovendo strutture fiscali efficaci e integre nei Paesi in sviluppo.

## Elenco delle abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFisR	Accordo sulla fiscalità del risparmio Svizzera – UE
AIFM	Direttiva dell'UE sui gestori di fondi di investimento alternativi
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
BCBS	Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
BNS	Banca nazionale svizzera
CDI	Convenzione per evitare le doppie imposizioni
CEBS	Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria
CEIOPS	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors), fino al 31 dicembre 2010
CERS	Comitato europeo per il rischio sistemico
CESR	Committee of European Securities Regulators
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFE	Dipartimento federale dell'economia
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
EBA	European Banking Authority
EIOPA	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority), dal 1° gennaio 2011
ESMA	European Securities and Markets Authority
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
FFI	Foreign Financial Institution
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FMI	Fondo monetario internazionale
FSB	Financial Stability Board
G-20	Gruppo dei Venti principali Paesi industrializzati ed emergenti
GAFI	Gruppo d'azione finanziaria (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
IAIS	Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo
IDA	Gruppo di lavoro interdipartimentale
IOSCO	International Organisation of Securities Commissions
MiFID	Direttiva UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari
MROS	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
OBCR	Ordinanza sulle banche
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
OFoP	Ordinanza sui fondi propri
PIL	Prodotto interno lordo
PMI	Piccole e medie imprese
QI	Qualified Intermediaries
SAI	Scambio automatico di informazioni
SFA	Swiss Funds Association
SICAV	Società di investimento a capitale variabile
SST	Test svizzero di solvibilità
TBTF	Too big to fail
TIEA	Tax information exchange agreement
UE	Unione europea

UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UI	Ufficio dell'integrazione
UST	Ufficio federale di statistica
USTR	Riforma dell'imposizione delle imprese

## Allegato 1: Misure per l'attuazione degli indirizzi strategici

Nel rapporto sugli indirizzi strategici il Consiglio federale ha formulato obiettivi e provvedimenti concreti per la politica in materia di mercati finanziari della Svizzera. Per accompagnare e sorvegliare l'attuazione delle singole misure, ha istituito un gruppo interdipartimentale di lavoro «Politica dei mercati finanziari», diretto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Oltre al DFF vi sono rappresentati il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia (DFE), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), come pure la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Sino ad oggi è stato possibile attuare con successo già numerose misure. Nella seguente tabella viene offerta una panoramica dettagliata sullo stato attuale dei lavori relativi all'attuazione della politica in materia di mercati finanziari della Svizzera. I punti più importanti sono i seguenti:

- **Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario**

Con la revisione della legge too big to fail (TBTF) per la regolamentazione delle banche di rilevanza sistemica è stato possibile rafforzare sensibilmente la stabilità nel settore finanziario. La revisione è stata approvata dal Parlamento il 30 settembre 2011 e posta in vigore dal Consiglio federale con effetto al 1° marzo 2012. In tal modo la Svizzera ha già trasposto nella legislazione nazionale il pacchetto di riforme Basilea III, mentre molti altri Paesi industrializzati non hanno ancora concluso questo processo. Gli adeguamenti dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) sono stati adottati dal Consiglio federale e il 18 settembre 2012 approvati dal Parlamento. Queste modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

- **Adeguamenti nell'ambito delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva**

La tassa di emissione sul capitale di terzi è stata abolita con effetto al 1° marzo 2012. Inoltre, da allora in tale ambito vale un'eccezione per i diritti di partecipazione costituiti o aumentati dalle banche mediante capitale convertibile.<sup>37</sup> A determinate condizioni l'Assemblea federale ha pure deciso un'eccezione in ambito di imposta preventiva per gli interessi da prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili. Questa deroga entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2013 e sarà limitata nel tempo. Vale per i prestiti emessi nei primi quattro anni dopo l'entrata in vigore.

Dopo l'abolizione della tassa di emissione sul capitale di terzi e l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale prevista dalla riforma III dell'imposizione delle imprese, il 1° dicembre 2012 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a ulteriori misure di abolizione, che provocano considerevoli minori entrate, nell'ambito delle tasse bollo, come, ad esempio nell'ambito della tassa di negoziazione. Uno studio dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblicato il 1° giugno 2011 ha costituito la base per questa decisione.

- **Esigenze in materia di fondi propri e di liquidità per grandi banche**

Per le grandi banche sono state introdotte esigenze più severe in materia di fondi propri e di liquidità già prima della revisione della legge TBTF (in vigore dal 30.6.2010).

- **Miglioramento della protezione dei depositanti**

Le disposizioni del 2008 di durata limitata concernenti il miglioramento della procedura di risanamento, la riduzione dei termini di pagamento, il riconoscimento di procedure di risanamento estere come pure altri miglioramenti in ambito di protezione dei depositanti sono state trasposte nel diritto permanente (definitivamente in vigore dal 1.9.2011).

- **Rafforzamento dell'impegno negli organismi finanziari internazionali**

Dopo aver ottenuto un secondo seggio nel plenum del Financial Stability Board (FSB), la Svizzera fornisce un grosso contributo ai lavori internazionali nel quadro della riforma dei mercati finanziari. È rappresentata nel comitato direttivo e nei gruppi di lavoro più importanti del

---

<sup>37</sup> Capitale convertibile di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sulle banche.

FSB. La Svizzera ha inoltre contribuito in maniera determinante alla revisione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria GAFI (Financial Action Task Force, FATF) sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa approvate nel mese di febbraio del 2012. La FINMA ha inoltre rafforzato la collaborazione transfrontaliera con altre autorità di vigilanza.

La Svizzera contribuisce con 10 miliardi di dollari americani all'aumento straordinario complessivo di 456 miliardi di dollari americani dei fondi FMI, deciso nel mese di aprile del 2012. Attraverso questo aumento dei fondi viene aumentata la capacità del FMI di sostenere Paesi in difficoltà.

- **Modifica della legge sulle borse per la lotta contro i reati borsistici e gli abusi di mercato**

In seguito alla modifica della legge sulle borse, i reati borsistici e i comportamenti abusivi possono essere sanzionati in modo efficiente. Il relativo messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 31 agosto 2011. La revisione della legge sulle borse è stata decisa dal Parlamento il 28 settembre 2012 e potrebbe pertanto - con riserva del referendum - entrare in vigore nella primavera del 2013.

- **Convenzioni con il Regno Unito, la Germania e l'Austria**

Nella sessione estiva del 2012 il Parlamento svizzero ha approvato le tre Convenzioni con il Regno Unito, la Germania e l'Austria, che regolarizzano sul piano fiscale i patrimoni esistenti e introducono un'imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi da capitale. La Convenzione con il Regno Unito e quella con l'Austria sono state approvate anche dai relativi Parlamenti ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. La convenzione con la Germania è stata bocciata nella procedura parlamentare tedesca. Con altri Stati sono stati effettuati colloqui esplorativi per avviare negoziati al fine di concludere simili convenzioni. Con alcuni Stati è già stato possibile avviare discussioni.

- **Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)**

La LIFI serve all'attuazione delle nuove Convenzioni con il Regno Unito e l'Austria come pure con eventuali altri Paesi ed entrerà in vigore alla fine del 2012.

- **Ampliamento dell'assistenza amministrativa in materia fiscale secondo gli standard dell'OCSE**

Finora sono state parafate 44 Convenzioni per evitare le doppie imposizioni secondo il nuovo standard dell'OCSE, 39 delle quali sono state firmate e 24 sono già in vigore.

- **Creazione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)**

La SFI è responsabile del coordinamento e della gestione strategica nelle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali (operativa dal 1.3.2010).

- **Istituzionalizzazione del dialogo tra l'Amministrazione e il settore finanziario**

Tramite il «Forum Piazza finanziaria», che si riunisce a seconda del fabbisogno, ma almeno trimestralmente (diretto dalla SFI e con rappresentanti di altre autorità e del settore privato) è stato migliorato il dialogo tra le autorità e il settore privato.

Tabella 1: Panoramica sullo stato d'attuazione delle misure prese

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
<b>Rafforzare la competitività internazionale del settore finanziario</b>	1	Esame della soppressione dell'imposta preventiva a favore di un'imposta prelevata dagli agenti pagatori con un'aliquota inferiore e un'estensione della base fiscale (ev. con effetto liberatorio).	DFF (AFC)	<p>Nel quadro della regolamentazione «too big to fail», nel mese di agosto del 2011 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di passare dal principio del debitore a quello dell'agente pagatore in ambito di imposta preventiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario. L'imposta continuerebbe ad avere un carattere di garanzia e non un carattere liberatorio. Nel mese di giugno del 2012 il Parlamento ha rinviato questa proposta al Consiglio federale.</p> <p><b>Implicazioni:</b> relazione politica e tecnica con l'introduzione di un'imposta transfrontaliera con effetto liberatorio (misura 24). Anticipazione di una misura relativa alla riforma III dell'imposizione delle imprese (misura 3): miglioramento delle condizioni quadro fiscali per il finanziamento dei gruppi.</p>	Dopo il rinvio al Consiglio federale del progetto concernente la modifica della legge federale sull'imposta preventiva (misure di stimolo del mercato svizzero dei capitali), il DFF analizza la situazione iniziale e presenterà al Consiglio federale una proposta sull'ulteriore modo di procedere (cfr. n. 4.3.1).
	2	Esame delle possibilità di finanziamento dell'abolizione graduale delle tasse di bollo su un periodo di tempo relativamente lungo.	DFF (AFC)	<p>L'abolizione delle tasse di bollo è stata valutata e all'inizio di luglio del 2011 i risultati sono stati pubblicati in uno studio. Le differenti tasse di bollo sono state giudicate in funzione dell'attrattiva della piazza finanziaria e dell'efficienza. Il 30 novembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di dare la priorità all'abolizione della tassa d'emissione. Nell'ambito della tassa sui premi di assicurazione il Consiglio federale ha assegnato al DFF un ulteriore mandato di verifica.</p> <p>La tassa d'emissione sul <i>capitale di terzi</i> è stata abolita con effetto al 1° marzo 2012 (progetto «too big to fail»). Per quanto concerne l'abolizione della tassa d'emissione sul <i>capitale proprio</i>, la CET-N ha indetto una procedura di</p>	<p>Il Consiglio federale intende abolire la tassa d'emissione sul capitale proprio nel quadro della riforma III dell'imposizione delle imprese. È tuttavia possibile che il Parlamento decida previamente questa misura in un progetto separato (cfr. n. 4.3.1).</p> <p>Nell'ambito della tassa sui premi di assicurazione spetta all'AFC adempiere il mandato di verifica del Consiglio federale.</p> <p>Negli altri ambiti delle tasse di bollo non sono attualmente previsti prov-</p>

Indirizzo	Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti	
			consultazione che è terminata il 10 maggio 2012. <b>Implicazioni:</b> la modifica delle condizioni quadro giuridiche rispettivamente del contesto internazionale può influire sull'urgenza delle misure.	vedimenti concreti. Sono tuttavia pendenti diversi interventi parlamentari.	
	3	Avvio della procedura di consultazione sulla riforma III dell'imposizione delle imprese.	DFF (AFC)	I lavori preliminari sono a buon punto e si svolgono in collaborazione con i Cantoni nonché con consultazione delle cerchie economiche interessate. Il dialogo con l'UE su questioni riguardanti l'imposizione delle imprese è strettamente correlato alla riforma III dell'imposizione delle imprese. <b>Implicazioni:</b> relazione a livello di politica finanziaria con la misura 2.	Decisione di principio del Consiglio federale sull'indirizzo; avvio di una procedura di consultazione (data da stabilire).
	4	Miglioramento degli obblighi di diligenza, di pubblicazione e di informazione nella distribuzione di prodotti finanziari.	DFF (SG/SFI), FINMA, DFGP	Nel mese di novembre del 2010 la FINMA ha pubblicato il suo <i>Rapporto sulla distribuzione di prodotti finanziari</i> . Dopo la relativa indagine conoscitiva, nel mese di febbraio del 2012 essa ha pubblicato il <i>Documento di posizione FINMA Regole di distribuzione</i> in cui esige regole per i prodotti finanziari, per la condotta e l'organizzazione degli operatori finanziari nonché un'estensione della vigilanza su tutti i gerenti patrimoniali e un'applicazione del diritto civile semplificata per quanto concerne i diritti dei clienti privati. <b>Implicazioni:</b> l'applicazione di nuove regole potrebbe ripercuotersi (positivamente) anche sull'accesso al mercato nell'UE nonché eventualmente sulla lotta contro gli operatori non autorizzati.	Il 28 marzo 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare disposizioni legali in collaborazione con il DFGP (UFG) e la FINMA, e di presentare al Consiglio federale entro l'autunno del 2012 un avamprogetto (cfr. n. 4.3.2).
	5	Intensificazione della lotta contro gli operatori non autorizzati.	FINMA	La FINMA indaga su tutte le segnalazioni di persone fisiche e giuridiche attive senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione. L'accento è posto sulle procedure contro gli operatori negli ambiti di vigilanza sorvegliati prudenzialmente. Nel caso degli istituti attivi	Prosecuzione coerente dell'annunciata politica in materia di enforcement (determinare se esiste una violazione del diritto in materia di vigilanza) nell'ambito della lotta con-



Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
				<p>illecitamente viene ristabilito senza indugio l'ordine legale che può condurre fino alla loro liquidazione.</p> <p>D'ora in poi le introduzioni nella lista negativa della FINMA sono pubblicate contestualmente anche nel portale IO-SCO-Investor Alerts. In questo modo in Svizzera viene creata una maggiore trasparenza orientata alle esigenze internazionali sugli operatori non autorizzati.</p> <p><b>Implicazioni:</b> garanzia dell'integrità della piazza finanziaria.</p>	<p>tro gli operatori non autorizzati.</p> <p>Con la revisione della LICoI verrà introdotto l'obbligo di autorizzazione per tutti i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri.</p>
	6	<p>Elaborazione di nuovi parametri e migliori meccanismi di rilevamento nonché ricorso mirato a società di audit e a incaricati dell'inchiesta in vista di migliorare l'approccio di vigilanza basato sul rischio. Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale si vuole inoltre estendere la vigilanza basata sul rischio.</p>	FINMA	<p>La FINMA suddivide tutti gli assoggettati alla vigilanza in diverse categorie di vigilanza in base alle loro ripercussioni in termini di rischio per i creditori, gli investitori e gli assicurati nonché per l'intero sistema e per la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Oltre alla <i>categorizzazione</i>, ogni istituto ottiene un <i>rating</i>. Questi due parametri determinano l'intensità della vigilanza e la scelta dei relativi strumenti. Questo approccio comporta un orientamento più sistematico al rischio e un'intensificazione della vigilanza sugli istituti rilevanti sotto il profilo del rischio. Nel caso degli assoggettati alla vigilanza di dimensioni più grandi e complesse, l'accento è posto in misura maggiore su indagini in loco (<i>review</i>) e su analisi e rilevamenti propri.</p> <p>La FINMA migliora l'impiego di società di audit al fine di poter influire maggiormente sul mandato, trarre più vantaggi dall'attività di verifica basata sul rischio e ottenere valutazioni più pregnanti.</p> <p>La FINMA effettua periodicamente analisi del potenziale di perdita e stress test sulle grandi banche nonché rilevamenti intersettoriali o raffronti incrociati laddove sono individuate possibili fonti di pericolo.</p>	<p>Saranno portati avanti l'ulteriore sviluppo operativo e la creazione di un'infrastruttura tecnologica a sostegno dei processi di vigilanza. Occorre inoltre implementare uno scambio di dati efficace e sicuro con gli istituti assoggettati alla vigilanza mediante un portale che permette di interagire per via elettronica.</p> <p>La FINMA intende estendere gli stress test anche alle banche di media dimensione.</p>

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
				<p><b>Implicazioni:</b> miglioramento della resistenza alle crisi del settore finanziario / garanzia dell'integrità della piazza finanziaria.</p>	
	7	<p>Rafforzamento dell'impegno della Svizzera nei principali organismi internazionali di definizione di standard per raggiungere un'armonizzazione internazionale degli standard nei settori cardine. L'accento è posto sul riconoscimento dell'equivalenza del sistema svizzero di vigilanza, ad esempio quello del SST riguardo a Solvency II.</p>	<p>FINMA, DFF, BNS, UI</p>	<p>I principali organismi internazionali di definizione di standard sono il FSB, il FMI, il GAFI, l'OCSE, il BCBS, l'IAIS e l'IOSCO. Il DFF (SFI), la FINMA e la BNS sono rappresentati in questi organismi e collaborano attivamente ai lavori.</p> <p>La FINMA ha ulteriormente rafforzato i contatti con le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) in questioni tecniche di regolamentazione e vigilanza. Le relazioni con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) avvengono attraverso la BNS.</p> <p>La FINMA intrattiene inoltre colloqui con gli esperti delle unità competenti della Direzione generale Mercato interno della Commissione europea negli ambiti delle banche, delle assicurazioni e dei mercati.</p> <p>A livello internazionale l'accento è posto sullo sviluppo del «IAIS Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups». Nel 2011 la FINMA è diventata membro del <i>Multilateral Memoranda of Understanding</i> (MMoU). In questo modo vengono rafforzati lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i membri dell'IAIS nell'ambito della vigilanza sulle assicurazioni.</p> <p>Nell'ambito della regolamentazione in materia di lotta contro la criminalità finanziaria internazionale, la Svizzera si è impegnata intensamente nella revisione degli standard del GAFI, adottati nel mese di febbraio del 2012, relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché contro il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Grazie</p>	<p>Il DFF (SFI), la FINMA e la BNS continuano a impegnarsi a favore di un'armonizzazione internazionale degli standard rilevanti e, per quanto possibile, di un'estensione mirata della loro partecipazione in seno agli organismi principali.</p> <p>Entro il mese di febbraio del 2013 il GAFI elaborerà le condizioni quadro relative al quarto ciclo di valutazioni reciproche che inizierà alla fine del 2013. Quest'ultimo comprende in particolare lo sviluppo di una metodologia di valutazione per determinare la conformità tecnica di un Paese con le raccomandazioni del GAFI e l'efficacia dei sistemi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.</p>

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
				<p>alla copresidenza del gruppo di lavoro incaricato di coordinare la revisione, la Svizzera ha potuto difendere efficacemente i suoi interessi.</p> <p>La Svizzera si impegna anche a sensibilizzare gli Stati membri del G20 sottoponendo loro proposte concrete negli ambiti della regolamentazione in cui può fornire un valore aggiunto.</p>	
	8	Intensificazione e miglioramento del coordinamento tra le singole autorità federali come pure con il settore privato.	FINMA, DFF, BNS	<p>A metà gennaio del 2011 il DFF, la FINMA e la BNS hanno firmato un memorandum d'intesa tripartito che disciplina la collaborazione delle tre autorità. Esso riguarda lo scambio di informazioni su questioni inerenti alla stabilità finanziaria e alla regolamentazione dei mercati finanziari come pure la collaborazione in caso di una crisi che potrebbe minacciare la stabilità del sistema finanziario. Dal mese di marzo del 2010 hanno regolarmente luogo sedute del «Forum Piazza finanziaria». Oltre al DFF (SFI, AFC), in seno alle autorità sono rappresentate la BNS e la FINMA. Il settore privato vi è rappresentato dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), dalla Swiss Funds Association (SFA) e dal SIX Group. Nel contempo è stato costituito il gruppo di lavoro interdipartimentale «Politica dei mercati finanziari» composto da rappresentanti del DFF (SFI, AFC), del DFE (Seco), del DFGP (UFG), della BNS, della FINMA, del DFAE (divisione Politiche estere settoriali) e del DFAE/DFE (UI).</p> <p><i>Riconoscimento precoce (progetto):</i> il progetto «Riconoscimento precoce regolamentazione mercati finanziari esteri» è composto da una piattaforma elettronica chiusa per lo scambio di informazioni tra i rappresentanti delle autorità e associazioni su contatti a livello internazionale e sulle regolamentazioni previste dai centri finanziari più</p>	<p>Il dialogo istituzionalizzato tra le autorità e il settore privato sarà portato avanti nel quadro dell'organismo «Forum Piazza finanziaria» (direzione DFF [SFI]) e del gruppo di lavoro interdipartimentale «Politica dei mercati finanziari». Gli incontri dei due organismi si tengono trimestralmente.</p> <p>Dal mese di agosto del 2010 il gruppo di lavoro tecnico «Definizione di standard internazionali criminalità finanziaria» è operativo (direzione DFF [SFI]) e prosegue i suoi lavori.</p>

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
				<p>importanti. All'occorrenza un organismo può effettuare analisi della situazione ed elaborare possibilità di intervento.</p> <p><i>Criminalità finanziaria</i>: il gruppo di lavoro tecnico «Definizione di standard internazionali criminalità finanziaria» istituzionalizza il dialogo tra le autorità e il settore privato in ambito di criminalità finanziaria. Il gruppo si occupa della definizione degli standard della lotta contro il riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e dei reati fiscali sussidiari. La funzione del gruppo di lavoro è permettere sia uno scambio reciproco di informazioni tra le autorità e il settore privato sugli sviluppi internazionali di regolamentazione sia uno scambio di opinioni sulle posizioni che la Svizzera deve difendere a livello internazionale. Il gruppo di lavoro si riunisce a intervalli regolari sin dal mese di agosto del 2010.</p> <p><b>Implicazioni</b>: miglioramento della resistenza alle crisi del settore finanziario / garanzia dell'integrità del settore finanziario.</p> <p>Nel quadro dei lavori di vigilanza macroprudenziale il Consiglio federale ha introdotto nel mese di luglio del 2012 un cuscinetto di capitale anticiclico. La procedura prevede che, se necessario e previa consultazione della FINMA, la BNS presenti richiesta al Consiglio federale per l'attivazione del cuscinetto di capitale. Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta.</p>	
<b>Salvaguardare e migliorare l'accesso al mercato</b>	9	Impegno proattivo della Svizzera contro le discriminazioni nei confronti dei partecipanti al mercato nel quadro della politica economica esterna bilaterale e	DFE (SECO) e Servizi interessati	<p><i>OMC</i>: lavori regolari nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi nell'ambito di servizi finanziari.</p> <p><i>Accordi di libero scambio</i>: nel quadro dell'AELS, la Svizzera conduce con l'India, l'Indonesia e i Paesi dell'America centrale negoziati su accordi di libero scam-</p>	<p>Nell'anno in corso il DFE intensifica i suoi sforzi nei confronti dei partner commerciali selezionati. Sulla base dei relativi mandati di negoziazione, il DFE proseguirà i negoziati di libero scambio con la Cina, l'India,</p>

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
		multilaterale (tra l'altro OMC, accordi di libero scambio e OCSE).		<p>bio che riguardano anche servizi finanziari.</p> <p>Nell'anno in corso la Svizzera ha proseguito con la Cina i negoziati su un accordo bilaterale di libero scambio, che riguarda anche i servizi finanziari.</p> <p>La Svizzera esamina regolarmente gli accordi di libero scambio entrati in vigore.</p> <p><i>Attività nel quadro dell'OCSE (Trade Committee):</i> la Svizzera sostiene le misure atte a impedire tendenze protezionistiche.</p> <p><b>Implicazioni:</b> le misure adottate nel settore finanziario devono essere esaminate per accertare la loro conciliabilità con gli strumenti bilaterali e multilaterali della politica economica estera.</p>	l'Indonesia e i Paesi dell'America centrale.
	10	Intensificazione del dialogo della FINMA negli organismi internazionali e in modo bilaterale con le importanti autorità di vigilanza e i principali organismi dell'UE (Commissione europea, comitati di vigilanza e future autorità europee di vigilanza nonché CERS) allo scopo di ottenere il riconoscimento internazionale dell'equivalenza della vigilanza e della regolamentazione svizzere.	FINMA	<p>Nell'autunno del 2009 la FINMA ha definito la sua strategia su come impostare la relazione con l'UE. L'obiettivo è la collaborazione costruttiva ed efficace nelle questioni inerenti alla regolamentazione e alla vigilanza nonché il riconoscimento da parte dell'UE dell'equivalenza del sistema svizzero di vigilanza.</p> <p>Nel mese di agosto del 2011 l'EIOPA ha presentato all'attenzione della Commissione europea un progetto di rapporto sui risultati della verifica dell'equivalenza da cui emerge che il sistema svizzero di vigilanza è in linea di principio equivalente.</p> <p><b>Implicazioni:</b> rafforzare la concorrenzialità a livello internazionale del settore finanziario: consolidare l'impegno della Svizzera nei principali organismi internazionali di definizione di standard (cfr. misura 7).</p>	La FINMA porta avanti i dialoghi tecnici con la Commissione europea in ambito di banche, assicurazioni e mercati. I contatti con l'EBA, l'EIOPA e l'ESMA vengono mantenuti a tutti i livelli.
	11	Conclusione di accordi bilaterali in materia di vigi-	FINMA, DFF d'intesa con il	Nel quadro dei memorandi d'intesa generali, la FINMA intrattiene colloqui con la Cina e Hong Kong sulla distribu-	La FINMA intrattiene contatti regolari con le autorità di vigilanza interessa-

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
		lanza con i principali Paesi partner per migliorare l'accesso al mercato.	DFE (SECO), DFAE e DFAE/DFE (UI)	zione di investimenti collettivi di capitale. Sono in corso negoziati anche con la Germania e l'Austria.	te. Nel quadro dell'introduzione dell'AIFMD, in futuro gli Stati terzi necessiteranno di un passaporto europeo, ragion per cui occorreranno accordi sulla collaborazione e sullo scambio di informazioni.
	12	Esame dei vantaggi e degli inconvenienti di un accordo con l'UE sui servizi (finanziari).	DFAE, DFE (SECO), DFAE/DFE (UI), DFF (SFI)	Nel mese di ottobre del 2009 il Consiglio federale ha assegnato l'incarico di esaminare gli inconvenienti della mancanza di un accordo con l'UE sui servizi. Il DFF ha redatto un dossier parziale sui servizi finanziari. Nel mese di febbraio del 2010 il Consiglio federale ha deciso di non perseguire per il momento l'argomento «accordo globale sui servizi», ma ha incaricato il DFF, il DFAE e il DFE di approfondire le questioni di un accordo sui servizi finanziari.  Nel mese di agosto del 2010 il Consiglio federale ha avviato una discussione al riguardo e nel successivo mese di dicembre ha effettuato un ulteriore accertamento con particolare attenzione alle misure supplementari per migliorare l'accesso al mercato e agli interessi settoriali. Nell'ottobre del 2011 il Governo è stato infine informato sulla valutazione degli sviluppi correnti nell'ambito dell'accesso al mercato di operatori finanziari nell'UE.	Nel quadro del monitoraggio UE (sotto la responsabilità del DFF) le questioni più importanti riguardano l'accesso al mercato e un possibile accordo (cfr. n. 4.1.1).
<b>Migliorare la resistenza alle crisi del settore finanziario e le relazioni con le imprese finanziarie di</b>	13	Aumento graduale delle esigenze in materia di fondi propri per le grandi banche entro il 2013 (già deciso). Esame di adeguamenti più ampi in considerazione	FINMA, BNS	L'attuazione graduale delle esigenze più severe in materia di fondi propri secondo Basilea III è quasi terminata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un gruppo di lavoro sono state discusse le questioni relative all'interpretazione degli standard minimi internazionali e alla rispettiva attuazione nell'OFoP;</li> <li>• su questa base è stata avviata la revisione totale dell'OFoP e successivamente posta in indagine co-</li> </ul>	Dopo l'approvazione delle disposizioni dell'ordinanza da parte del Parlamento, queste entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2013, unitamente alle disposizioni della revisione totale dell'OFoP.

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
<b>rilevanza sistemica</b>		degli sviluppi internazionali.		<p>noscitiva fino al mese di gennaio del 2012;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'entrata in vigore della revisione totale dell'OFoP è prevista il 1° gennaio 2013.</li> </ul> <p>Il 30 settembre 2011 il Parlamento ha deciso la modifica della legge sulle banche. Il Consiglio federale l'ha posta in vigore con effetto al 1° marzo 2012. Le pertinenti disposizioni (OFoP e OBCR) sono state ultimate dopo l'indagine conoscitiva nella primavera del 2012 e approvate dal Parlamento il 18 settembre 2012.</p> <p>In considerazione dell'attuale situazione sul mercato ipotecario, la FINMA, la BNS e il DFF hanno preparato in collaborazione con l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) misure che potrebbero frenare l'evoluzione del credito in Svizzera.</p> <p>La FINMA sorveglia inoltre presso le grandi banche i progressi nell'ambito dell'aumento dei fondi propri computabili secondo Basilea III.</p> <p><b>Implicazioni:</b> introduzione graduale di un leverage ratio per le grandi banche (cfr. misura 14).</p>	
	14	Introduzione graduale di un leverage ratio per le grandi banche entro il 2013 (già deciso). Esame di adeguamenti più ampi in considerazione degli sviluppi internazionali.	FINMA, BNS, DFF (SG)	<p>Il leverage ratio per le banche di rilevanza sistemica è parte della modifica della legge sulle banche decisa il 30 settembre 2011 e viene attuato nell'OFoP.</p> <p><b>Implicazioni:</b> aumento graduale delle esigenze in materia di fondi propri per le grandi banche (cfr. misura 13).</p>	<p>Quale membro del Comitato di Basilea (FINMA, BNS) nonché del FSB (DFF, BNS), la Svizzera partecipa attivamente all'elaborazione di standard internazionali per un leverage ratio valido per tutte le banche. Durante un periodo di osservazione (1.1.2013 al 1.1.2017) vengono valutati la definizione e il calcolo del leverage ratio.</p>

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
	15	I lavori per l'aumento delle esigenze in materia di liquidità sono già in fase avanzata. Il BCBS emanerà standard globali minimi di liquidità.	FINMA, BNS, DFF (SG)	<p>L'attuale regime di liquidità della FINMA e della BNS intende aumentare la resistenza allo stress delle due grandi banche in caso di una perdita di fiducia specifica per le banche, combinata con una crisi generale del mercato. Il regime di liquidità per le due grandi banche è parte del pacchetto di legge «too big to fail». In virtù della nuova base legale, gli attuali accordi con le due grandi banche saranno trasposti in una nuova ordinanza sulla liquidità.</p> <p>Alla fine del 2010 il Comitato di Basilea ha pubblicato i nuovi standard globali minimi di liquidità. Per il momento essi sono ancora in fase di osservazione e possono ancora subire adeguamenti. I nuovi standard globali minimi di liquidità entreranno in vigore solo nel 2015 (liquidity coverage ratio - LCR) rispettivamente nel 2018 (net stable funding ratio - NSFR).</p>	<p>Una nuova ordinanza sulla liquidità che riprende dall'OBCR le disposizioni relative alla liquidità, che porta avanti il regime specifico per le grandi banche e che introduce per tutte le banche l'obbligo di redigere un rapporto per i LCR internazionali è stata emanata dal Consiglio federale il 30 novembre 2012. L'ordinanza sarà posta in vigore gradualmente a contare dal 1° gennaio 2013.</p> <p>Non appena saranno definitivamente fissati, gli standard internazionali verranno trasposti nell'ordinamento svizzero mediante una revisione dell'ordinanza sulla liquidità.</p>
	16	Esame delle misure per le relazioni con le imprese di rilevanza sistemica in caso di crisi.	DFF	<p>Il 4 ottobre 2010 la Commissione di esperti istituita dal Consiglio federale ha pubblicato il suo rapporto finale. Il messaggio «too big to fail» è stato approvato dal Consiglio federale il 20 aprile 2011 e dal Parlamento il 30 settembre 2011. Il 15 febbraio 2012 il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con effetto al 1° marzo 2012.</p> <p>A seguito della modifica di legge, è stato necessario adeguare anche l'OBCR e l'OFoP. Questi adeguamenti sono stati posti dal Consiglio federale in indagine conoscitiva (5.12.2011 al 16.1.2012). Siccome le ordinanze devono essere sottoposte all'Assemblea federale per approvazione (iniziale), dopo la decisione del Consiglio federale del 9 marzo 2012 le ordinanze della CET-N (26/27 marzo e 21/22 maggio 2012) e della CET-S (24 aprile 2012) sono</p>	L'adeguamento dell'ordinanza sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri è stato adottato dal Consiglio federale e sottoposto al Parlamento per consultazione (sessione autunnale 2012). L'entrata in vigore delle ordinanze avverrà con effetto al 1° gennaio 2013.



Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
				<p>state sottoposte a consultazione. Il 1° giugno 2012 le ordinanze sono state licenziate dal Consiglio federale.</p> <p><b>Implicazioni:</b> misure 13 (aumento delle esigenze in materia di fondi propri per le grandi banche), 14 (leverage ratio per le grandi banche) e 15 (esigenze in materia di liquidità); elaborazione di misure preventive nell'ambito della regolazione prudenziale (cfr. misura 17).</p>	
	17	Elaborazione di misure preventive nelle relazioni con istituti finanziari di rilevanza sistemica (regolazione prudenziale).	FINMA, BNS	<p>Nel mese di agosto del 2009 la FINMA e la BNS hanno lanciato un progetto comune per elaborare la problematica «too big to fail». I risultati del progetto sono confluiti nei lavori della Commissione di esperti «too big to fail» (cfr. misura 16).</p> <p>La FINMA e la BNS hanno partecipato in modo determinante all'elaborazione del messaggio «too big to fail» come pure all'elaborazione dei pertinenti adeguamenti dell'ordinanza sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri.</p> <p><b>Implicazioni:</b> esame delle misure per le relazioni con imprese di rilevanza sistemica in caso di crisi (cfr. misura 16).</p>	<p>L'adeguamento della legge sulle banche è stato adottato dal Parlamento e posto in vigore dal Consiglio federale con effetto al 1° marzo 2012.</p> <p>L'adeguamento dell'OBCR e dell'OFoP è stato approvato dal Consiglio federale e sottoposto al Parlamento per consultazione (sessione autunnale 2012). L'entrata in vigore delle ordinanze avverrà con effetto al 1° gennaio 2013.</p>
	18	Miglioramento del sistema di protezione dei depositanti.	DFF	<p>Sulla base di un messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 2010, il 17 dicembre 2010 il Parlamento ha deciso di prolungare le disposizioni di durata limitata, decise nel 2008, fino all'entrata in vigore di una modifica della LBCR concernente la garanzia dei depositi, ma fino al massimo alla fine del 2012. Questa modifica della LBCR è stata successivamente approvata dal Parlamento già il 18 marzo 2011. Le disposizioni di durata limitata sono trasposte nel diritto permanente e le norme accolte positivamente nella consultazione verranno riprese. Queste concernono miglioramenti delle procedure di risana-</p>	In vigore dal mese di settembre del 2011.

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
				mento, la riduzione del termine di pagamento della garanzia dei depositi, il riconoscimento di misure estere di insolvenza nonché il disciplinamento degli averi non rivendicati. Inoltre nella legge sulle borse, nella legge sulle obbligazioni fondiarie, nella legge sugli investimenti collettivi, nella legge sulla sorveglianza degli assicuratori nonché nella legge sulla esecuzione e sul fallimento sono state adeguate le disposizioni in materia di insolvenza.	
	19	Esame della modalità di sostegno regolatorio in Svizzera degli attuali sviluppi internazionali in ambito di clearing e di settlement di prodotti OTC, ad esempio mediante la creazione di incentivi che sostengono il disbrigo delle operazioni tramite una controparte centrale.	DFF, FINMA, BNS	In un'analisi condotta da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del DFF (SFI, SG), dalla BNS, dalla FINMA e dal DFE (UI) è stata esaminata la necessità d'intervento sul piano regolatorio in Svizzera negli ambiti del commercio fuori borsa di derivati (derivati OTC) e dell'infrastruttura dei mercati finanziari. Su questa base, a fine agosto del 2012 il Consiglio federale ha condotto una discussione e deciso di introdurre le nuove prescrizioni di legge per il commercio fuori borsa di derivati e di adeguare la regolazione nell'ambito dell'infrastruttura dei mercati finanziari. Il DFF è stato incaricato di elaborare entro la primavera del 2013 un progetto da porre in consultazione.	Elaborazione da parte del DFF (SG) del progetto da porre in consultazione concernente la regolazione di derivati OTC e l'infrastruttura dei mercati finanziari.
<b>Garantire l'integrità della piazza finanziaria</b>	20	Intensificazione dell'impegno attivo in seno a organismi internazionali come il FSB, il Forum globale e il GAFI allo scopo di combattere la criminalità finanziaria, implementare un monitoraggio adeguato e un contesto concorrenziale comune (level playing field) globale.	DFF, FINMA, BNS	I principali organismi internazionali di definizione di standard sono il FSB, il FMI, il GAFI, l'OCSE, il BCBS, l'IAIS e l'IOSCO. Il DFF (SFI), la FINMA e la BNS sono rappresentati in questi organismi e collaborano attivamente ai lavori, tra l'altro con la partecipazione in o dirigendo gruppi di lavoro internazionali (cfr. misura 7).	Il DFF (SFI), la FINMA e la BNS continuano a impegnarsi a favore di un'armonizzazione internazionale degli standard rilevanti e, per quanto possibile, di un'estensione mirata della loro partecipazione in seno agli organismi principali.

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
	21	Adeguamento della legislazione in ambito di reati borsistici e di abusi di mercato.	DFF (SG)	<p>Il 31 agosto 2011 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato). Nel settore del diritto penale e in quello del diritto in materia di vigilanza sono state introdotte norme che sanzionano efficacemente il comportamento abusivo sul mercato e tengono conto delle regolamentazioni internazionali. Nel diritto penale è stata in particolare estesa la fattispecie penale dell'insider trading. Sia l'insider trading sia la manipolazione dei corsi diventano reati preliminari del riciclaggio di denaro. Sotto il profilo del diritto in materia di vigilanza, l'insider trading e i comportamenti di manipolazione del mercato vengono vietati a tutti i partecipanti al mercato. Nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto è stata, tra l'altro, abolita la possibilità di pagare un premio di controllo. Il 20 dicembre 2011 il Consiglio degli Stati ha accolto senza riserve il progetto del Governo (AB 2011 1226). In deroga alla decisione del Consiglio degli Stati, il 14 giugno 2012 il Consiglio nazionale ha deciso di rinunciare nella fattispecie penale dell'insider trading alla caratteristica del conseguimento di un vantaggio patrimoniale (art. 40 D-LBVM).</p> <p><b>Implicazioni:</b> misure in materia di vigilanza della FINMA in relazione al rafforzamento della concorrenzialità a livello internazionale del settore finanziario.</p>	La votazione finale ha avuto luogo il 28 settembre 2012. Fatto salvo il referendum, la modifica della legge sulle borse potrebbe quindi entrare in vigore nella primavera del 2013.
	22	Ulteriore ampliamento della rete di CDI con l'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE.	DFF (SFI)	Nel mese di marzo del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere l'articolo 26 sulla cooperazione internazionale in materia fiscale nel quadro delle negoziazioni delle nuove CDI e di rivedere in tal senso CDI esistenti. Da allora con 44 Stati sono state negoziate convenzioni contenenti una simile disposizione. Sono già entrate in vigore 24 convenzioni (Danimarca, Germania, Isole Fe-	Gli sforzi intrapresi per convenire una disposizione di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE con altri Stati vengono mantenuti. Corrispondenti negoziati sono stati avviati con Arabia Saudita, Belgio, Brasile, Cipro, Costa Rica,

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
				<p>roë; Hongkong, India, Giappone, Canada, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Regno Unito, Romania, Russia, Svezia, Singapore, Slovacchia, Spagna, Corea del Sud, Taipei, Turchia, Uruguay ed Emirati Arabi Uniti) con la disposizione sull'assistenza amministrativa secondo gli standard più recenti.</p> <p>Ulteriori 8 convenzioni (Finlandia, Francia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo, Messico, Qatar e USA) sono state approvate dalla Svizzera.</p> <p>Anche le convenzioni rispettivamente i protocolli con Bulgaria, Irlanda, Perù, Portogallo, Slovenia, Repubblica Ceca e Turkmenistan sono già stati firmati ma non sono ancora stati sottoposti al Parlamento per approvazione.</p> <p>Inoltre sono già stati parafati convenzioni rispettivamente protocolli con Australia, Cina, Colombia, Oman e Ungheria.</p> <p><b>Implicazioni:</b> emanazione di prescrizioni giuridiche interne per attuare l'assistenza amministrativa e giudiziaria modificata (misura 23).</p>	<p>Israele, Italia, Sudafrica e Ucraina.</p> <p>Conformemente alla decisione del del Consiglio federale del 4 aprile 2012, la Svizzera può disciplinare anche tramite un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) l'assistenza amministrativa in questioni fiscali con gli Stati e le giurisdizioni, a condizione che tali soggetti abbiano presentato alla Svizzera una richiesta in tal senso o che il nostro Paese sia interessato a un simile accordo per motivi fiscali o di politica di sviluppo.</p> <p>Primi negoziati in tal senso sono stati avviati con le Isole di Man, Guernsey e Jersey.</p> <p>Seguiranno altri negoziati con centri offshore e Paesi in sviluppo.</p>
	23	Emanazione di prescrizioni giuridiche interne per attuare l'assistenza amministrativa e giudiziaria modificata, in particolare basi giuridico-formali per l'assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito fiscale, già in fase avanzata (emanazione di un'ordinanza che fissi i	DFF (SFI), DFGP (UFG)	Il 20 gennaio 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di avviare i lavori concernenti una legge sull'assistenza amministrativa. Dato che per motivi di certezza del diritto e di una prassi uniforme già dall'autunno del 2010 si è reso necessario un atto legislativo, che disciplina l'esecuzione della nuova assistenza amministrativa sancita dalle CDI, il 1° ottobre 2010 è stata posta in vigore l'ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI). La legge sull'assistenza amministrativa fiscale sostituisce	Il 28 settembre 2012 il Parlamento ha approvato la legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale. Fatto salvo il referendum, la legge può entrare in vigore nella prima metà del 2013.

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
		principi, sostituita in seguito da una base legale).		<p>l'OACDI.</p> <p><b>Implicazioni:</b> ulteriore ampliamento della rete di CDI con l'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE (cfr. misura 22).</p>	
	24	Verifica dell'introduzione di un'imposta con effetto liberatorio.	DFF (SFI)	<p>Nel mese di aprile del 2012 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alle convenzioni sull'imposizione alla fonte con la Germania, il Regno Unito e l'Austria nonché alla legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI). Le tre convenzioni comprendono i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolarizzazione del passato (tassazione forfettaria a posteriori delle attuali relazioni bancarie o comunicazione volontaria);</li> <li>• imposta alla fonte con effetto liberatorio sui futuri redditi e utili da capitale e in caso di successione (Germania e Regno Unito) o comunicazione volontaria;</li> <li>• altri punti: regolamentazione dell'impunità per i clienti, le banche e i propri collaboratori; soluzione del trattamento di dati bancari rubati; miglioramento dell'accesso al mercato.</li> </ul> <p><b>Implicazioni:</b> relazione tecnica e politica con l'introduzione di un'imposta basata sul principio dell'agente pagatore nazionale in sostituzione dell'imposta preventiva; esame di ulteriori misure per promuovere l'onestà fiscale dei clienti delle banche e impedire i rischi giuridici che vi sono connessi (cfr. misura 25).</p>	<p>Nella sessione estiva del 2012, tramite procedura speciale sono state trattate e approvate da entrambe le Camere del Parlamento tre convenzioni sull'imposizione alla fonte. La convenzione con il Regno Unito e quella con l'Austria sono state approvate anche dai relativi Parlamenti ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. La convenzione con la Germania è invece stata bocciata nella procedura parlamentare tedesca.</p> <p>La SFI avvierà colloqui riguardanti analoghe convenzioni con altri Stati.</p>
	25	Esame di ulteriori misure per promuovere l'onestà	DFF, FINMA,	Il 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha pubblicato un documento di discussione, che spiega la sua strategia per	

Indirizzo		Misure	Competenza	Stato	Ulteriori provvedimenti
		fiscali dei clienti delle banche e impedire rischi giuridici.	ASB	<p>una piazza finanziaria Svizzera concorrenziale e conforme dal profilo fiscale. Il testo prevede, tra l'altro, la definizione degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari, per impedire meglio l'accettazione di patrimoni non tassati.</p> <p>In relazione ai lavori di concretizzazione della strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale, il 18 aprile 2012 il Consiglio federale ha inoltre incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale di elaborare le misure necessarie per attuare le raccomandazioni rivedute del GAFI e, in particolare, di introdurre la fattispecie del reato preliminare del riciclaggio di denaro (crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP) nell'ambito delle imposte dirette.</p> <p>I progetti riguardanti questi temi saranno posti in consultazione nel mese di gennaio del 2013 (cfr. n. 4.2).</p>	

## Allegato 2: Strategie di lotta contro la sottrazione d'imposta elaborate da alcuni Paesi

### Singapore

<b>Protezione della sfera privata</b>  Esiste il segreto bancario?	<b>Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale</b>  I Paesi in cui esiste il segreto bancario hanno adottato una simile strategia?	<b>Obbligo di autodichiarazione dei clienti</b>  Sì o no; è previsto?	<b>Obblighi di diligenza delle banche</b>	<b>Nuove raccomandazioni del GAFI</b>  Le «gravi infrazioni fiscali» sono considerate reati preliminari del riciclaggio di denaro?	<b>Art. 26 OCSE / Nuovo commento</b>  Stato di attuazione dell'articolo 26 dell'OCSE (assistenza amministrativa) e del nuovo commento (domande raggruppate)	<b>Scambio automatico di informazioni</b>  A favore o contro; a che punto è l'attuazione?	<b>CDI con la Svizzera</b>  L'articolo 26 dell'OCSE è attuato?
<p><b>Sì, segreto bancario sancito a livello legislativo</b> (art. 47 Banking Act e 49 Trust Companies Act).</p> <p>In virtù della rinuncia all'obbligo di riservatezza («waiver»), stabilita nelle condizioni generali di contratto e firmata dal cliente, le ban-</p>	<p><b>Sì</b>, Singapore vuole essere riconosciuta come <b>piazza finanziaria integra</b> e intende lottare con fermezza contro la criminalità fiscale e il riciclaggio di denaro.</p> <p>Da settembre 2011 le <b>direttive</b> dell'autorità di vigilanza <b>concernenti l'integrità</b> prevedono <b>anche misure protettive contro l'afflusso di fondi non dichiarati</b>.</p>	<p><b>Non è previsto sistematicamente.</b></p> <p>In futuro le banche devono registrare i dati dei clienti (nuovi ed esistenti) necessari per identificare, gestire e impedire il rischio di sottrazione d'imposta.</p>	<p>Questi obblighi esistono per identificare i clienti e verificare la provenienza degli averi. Sussiste la possibilità di comunicazione al «Suspicious Transaction Reporting Office».</p>	<p><b>Singapore intende procedere in tal senso.</b></p> <p>La revisione del CDSA prevista entro giugno 2013 permetterà di punire l'accettazione di fondi provenienti da infrazioni fiscali commesse con intenzionalità.</p> <p>È prevista una <b>definizione estesa di «gravi infrazioni fiscali»</b>.</p>	<p>Finora sono state concluse <b>69 CDI contenenti una clausola di assistenza amministrativa estesa e 7 con una clausola di assistenza amministrativa limitata.</b></p> <p><b>Dal 2009 deve riprendere l'articolo 26 dell'OCSE.</b></p> <p>Da allora le CDI sono state in parte completate o adeguate (ad es. con il Regno Unito nel 2010). Secondo la statistica dell'OCSE, circa 25 delle CDI analizzate soddisfano lo standard dell'OCSE relativo all'assistenza amministrativa.</p>	<p><b>Contro lo scambio automatico di informazioni.</b></p>	<p><b>Riveduta CDI con la Svizzera in vigore da agosto 2012.</b></p> <p><b>La CDI soddisfa lo standard dell'OCSE relativo all'assistenza amministrativa.</b></p>

<p>che possono trasmettere i dati dei clienti direttamente ad autorità estere. Ulteriori possibilità di dichiarazione sono stabilite nel Banking Act.</p>					<p>Il nuovo commento dell'articolo 26 dell'OCSE non è rilevante per gli Stati non membri. In generale è <b>contraria alle domande raggruppate</b>.</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



## Lussemburgo

<b>Protezione della sfera privata</b>  Esiste il segreto bancario?	<b>Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale</b>  I Paesi in cui esiste il segreto bancario hanno adottato una simile strategia?	<b>Obbligo di auto-dichiarazione dei clienti</b>  Sì o no; è previsto?	<b>Obblighi di diligenza delle banche</b>	<b>Nuove raccomandazioni del GAFI</b>  Le «gravi infrazioni fiscali» sono considerate reati preliminari del riciclaggio di denaro?	<b>Art. 26 OCSE / Nuovo commento</b>  Stato di attuazione dell'articolo 26 dell'OCSE (assistenza amministrativa) e del nuovo commento (domande raggruppate)	<b>Scambio automatico di informazioni</b>  A favore o contro; a che punto è l'attuazione?	<b>Riscossione di un'imposta alla fonte su redditi da capitale a favore di un altro Stato</b>	<b>CDI con la Svizzera</b>  L'articolo 26 dell'OCSE è attuato?
<b>Sì, segreto bancario sancito a livello legislativo</b> (secondo l'art. 41 della legge del 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario).	<b>Sì, non desidera fondi non dichiarati</b> , per minimizzare il rischio reputazionale.	<b>Non è previsto sistematicamente</b>	Nell'ottobre 2012 l'associazione delle banche e dei banchieri lussemburghesi (ABBL) ha pubblicato la ICMA Private Wealth Management Charter of Quality. Si tratta di uno <b>standard facoltativo</b> che tiene conto delle regolamentazioni internazionali, dell'UE e nazionali.  <b>È possibile che</b>	<b>Non ha ancora attuato la nuova raccomandazione del GAFI.</b>	Finora sono state <b>firmate 73 CDI</b> , che assicurano lo scambio di informazioni.  Di queste, <b>28 sono compatibili con l'articolo 26 dell'OCSE relativo all'assistenza amministrativa.</b>	<b>Contro lo scambio automatico di informazioni.</b>	Sì, in applicazione della direttiva sulla fiscalità del risparmio, il Lussemburgo riscuote una ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi versati alle persone fisiche provenienti da uno Stato membro dell'UE. Il prodotto della ritenuta di imposta è	La riveduta clausola sull'assistenza amministrativa con la Svizzera è in vigore dal novembre 2010, non soddisfa interamente gli standard internazionali.  <b>L'accordo aggiuntivo dell'11 luglio 2012 rende la clausola sull'assistenza amministrativa</b>

			<b>una parte dell'auto-regolamentazione diventi vincolante.</b>				versato al rispettivo Stato membro dell'UE.	<b>va conforme allo standard dell'OCSE.</b>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------	---------------------------------------------

## Hongkong

<p><b>Protezione della sfera privata</b></p> <p>Esiste il segreto bancario?</p>	<p><b>Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale</b></p> <p>I Paesi in cui esiste il segreto bancario hanno adottato una simile strategia?</p>	<p><b>Obbligo di autodichiarazione dei clienti</b></p> <p>Sì o no; è previsto?</p>	<p><b>Obblighi di diligenza delle banche</b></p>	<p><b>Nuove raccomandazioni del GAFI</b></p> <p>Le «gravi infrazioni fiscali» sono considerate reati preliminari del riciclaggio di denaro?</p>	<p><b>Art. 26 OCSE / Nuovo commento</b></p> <p>Stato di attuazione dell'articolo 26 dell'OCSE (assistenza amministrativa) e del nuovo commento (domande raggruppate)</p>	<p><b>Scambio automatico di informazioni</b></p> <p>A favore o contro; a che punto è l'attuazione?</p>	<p><b>CDI con la Svizzera</b></p> <p>L'articolo 26 dell'OCSE è attuato?</p>
<p><b>Segreto bancario non sancito a livello legislativo</b>, i clienti delle banche sono però tutelati dalla <b>legge sulla protezione della sfera privata</b>.</p>		<p><b>Nessun obbligo di autodichiarazione</b> e al momento non è <b>neppure previsto</b>.</p>	<p>Dal 1997 esiste un <b>Code of Banking Practice</b> su base volontaria, che viene rivisto regolarmente. Tra gli obiettivi perseguiti vi è il raggiungimento di standard di qualità o l'aumento della trasparenza delle prestazioni di servizi bancarie.</p>	<p><b>Le infrazioni fiscali sono considerate fattispecie del riciclaggio di denaro.</b></p>	<p>Finora sono state <b>concluse 34 CDI</b> (di cui 5 non ancora in vigore, ma già firmate).</p> <p><b>Da luglio 2009 deve riprendere l'articolo 26 dell'OCSE.</b></p> <p>La maggior parte delle CDI soddisfa attualmente lo standard dell'OCSE relativo all'assistenza amministrativa.</p>	<p><b>Contro lo scambio automatico di informazioni.</b></p>	<p>La CDI con la Svizzera è in vigore <b>da ottobre 2012</b></p> <p>La CDI soddisfa lo standard dell'OCSE relativo all'assistenza amministrativa.</p>

					Il nuovo commento dell'articolo 26 dell'OCSE non è determinante per gli Stati non membri dell'OCSE.		
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Regno Unito/Londra<sup>38</sup>**

<p><b>Protezione della sfera privata</b></p> <p>Esiste il segreto bancario?</p>	<p><b>Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale</b></p> <p>I Paesi in cui esiste il segreto bancario hanno adottato una simile strategia?</p>	<p><b>Obbligo di autodichiarazione dei clienti</b></p> <p>Si o no; è previsto?</p>	<p><b>Obblighi di diligenza delle banche</b></p>	<p><b>Nuove raccomandazioni del GAFI</b></p> <p>Le «gravi infrazioni fiscali» sono considerate reati preliminari del riciclaggio di denaro?</p>	<p><b>Art. 26 OCSE / Nuovo commento</b></p> <p>Stato di attuazione dell'articolo 26 dell'OCSE (assistenza amministrativa) e del nuovo commento (domande raggruppate)</p>	<p><b>Scambio automatico di informazioni</b></p> <p>A favore o contro; a che punto è l'attuazione?</p>	<p><b>CDI con la Svizzera</b></p> <p>L'articolo 26 dell'OCSE è attuato?</p>
<p><b>Segreto bancario non sancito a livello legislativo.</b></p>		<p><b>Nessun obbligo di autodichiarazione</b> e al momento non è <b>neppure previsto.</b></p>	<p>La Money Laundering Regulation (MLR) contempla per una serie di imprese anche obblighi di <b>Due Diligence</b> dei</p>	<p><b>Nella legislazione del Regno Unito le infrazioni fiscali sono considerate fattispecie del riciclaggio di denaro.</b></p>	<p>Attualmente sono in vigore <b>122 CDI e 24 TIEA.</b></p> <p>La <b>maggior parte delle CDI e degli TIEA</b> (Tax Information Exchange Agreements) <b>soddisfano lo standard dell'OCSE relativo all'assistenza ammi-</b></p>	<p><b>L'accordo del 12 settembre 2012 con gli Stati Uniti</b> per il miglioramento della conformità fiscale a livello internazionale e per l'attuazione della normativa FATCA (<b>modello 1</b>) obbliga il <b>Regno Unito a creare una base legale</b></p>	<p><b>La riveduta CDI con la Svizzera è in vigore dal 2010.</b></p> <p><b>Lo scambio di lettere</b> del mese di maggio del 2012 tra il Regno Unito e la Svizzera permette</p>

<sup>38</sup> Le affermazioni non valgono necessariamente per i territori dipendenti dalla Corona Britannica che non fanno parte del Regno Unito (ad es. Isole del Canale, Isola di Man) né per i territori britannici d'Oltremare (ad es. Anguilla, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Gibilterra).

			<p>propri clienti. Il manuale della FSA elenca fra l'altro i <b>principi dell'obbligo di diligenza</b> e funge da codice di condotta.</p>		<p><b>nistrativa.</b></p> <p>A seguito di un <b>adeguamento legislativo, da aprile 2012</b> sono <b>possibili anche domande in cui non viene indicato il nome della persona.</b></p>	<p><b>per l'ottenimento e la trasmissione automatica delle informazioni necessarie.</b></p> <p><b>Scambio automatico di informazioni all'interno dell'UE.</b></p>	<p>di rendere <b>la CDI conforme allo standard dell'OCSE.</b></p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

**Stati Uniti/New York**

<p><b>Protezione della sfera privata</b></p> <p>Esiste il segreto bancario?</p>	<p><b>Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale</b></p> <p>I Paesi in cui esiste il segreto bancario hanno adottato una simile strategia?</p>	<p><b>Obbligo di autodichiarazione dei clienti</b></p> <p>Sì o no; è previsto?</p>	<p><b>Obblighi di diligenza delle banche</b></p>	<p><b>Nuove raccomandazioni del GAFI</b></p> <p>Le «gravi infrazioni fiscali» sono considerate reati preliminari del riciclaggio di denaro?</p>	<p><b>Art. 26 OCSE / Nuovo commento</b></p> <p>Stato di attuazione dell'articolo 26 dell'OCSE (assistenza amministrativa) e nuovo commento (domande raggruppate)</p>	<p><b>Scambio automatico di informazioni</b></p> <p>A favore o contro; a che punto è l'attuazione?</p>	<p><b>CDI con la Svizzera</b></p> <p>L'articolo 26 dell'OCSE è attuato?</p>
<p><b>Si, protezione legale della confidenzialità dei dati finanziari personali</b> (secondo il «Right to Financial Privacy Act» (RFPA) 12 U.S.C. § 3401-22).</p> <p>La trasmissione di dati finanziari personali è tuttavia ammessa purché il cliente vi abbia dato il proprio consenso oppure esista una disposizione giudiziale.</p> <p>Inoltre, esistono</p>		<p><b>Nessun obbligo di autodichiarazione</b> e al momento non è <b>neppure previsto.</b></p>	<p>Gli ultimi peer review del GAFI e del Forum globale hanno criticato istituti finanziari americani in quanto non hanno rispettato le regole del «Know Your Customer».</p> <p>Attualmente l'obbligo di informazione sull'avente economicamente diritto non sussiste per tutti i clienti, ma è raccomandato in tutti i casi in cui esiste</p>	<p><b>Non ha ancora attuato la nuova raccomandazione del GAFI.</b></p>	<p>Negli <b>Stati Uniti</b> sono in <b>vigore 60 CDI (e 30 TIEA);</b></p> <p><b>di cui 42 CDI e 23 TIEA soddisfano lo standard dell'OCSE relativo all'assistenza amministrativa.</b></p> <p>Con Lussemburgo, Nuova Zelanda e Svizzera sono stati <b>firmati Protocolli</b> aggiuntivi alle CDI <b>che corrispondono allo standard dell'OCSE</b> (non ancora in vigore).</p> <p>Per procurarsi le informazioni bancarie di un</p>	<p>In linea di principio atteggiamento positivo nei confronti dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale.</p> <p>La CDI tra gli Stati Uniti e il Canada prevede lo scambio automatico di informazioni.</p> <p>Nel quadro della FATCA gli USA hanno garantito a una serie di Paesi dell'UE la reciprocità, che nella prassi sarà tutta-</p>	<p>La CDI attuale, entrata in vigore il 19 dicembre 1997, non soddisfa lo standard dell'OCSE.</p> <p><b>Il nuovo protocollo che modifica la CDI,</b> firmato il 23 settembre 2009, <b>soddisfa lo standard dell'OCSE,</b> ma non è ancora in vigore.</p> <p>Il processo di ratifica negli Stati Uniti è</p>

<p>categorie di esenzione nelle quali determinati dati finanziari non sono protetti a livello legislativo. In questi casi l'istituto finanziario è autorizzato a divulgare i dati senza che sussisti un'autorizzazione, una convocazione o un ordine di arresto.</p> <p>In determinati Stati federali esiste la possibilità di creare <b>strutture societarie</b>, che permettono di <b>occultare gli aventi economicamente diritto</b> (ad es. <b>delaware</b>).</p>			<p>un rischio di elusione della legge.</p> <p>L'autorità inquirente «Financial crimes enforcement network (FinCEN)» ha presentato un progetto concernente una regolamentazione che obbliga le banche e le imprese di investimento a verificare l'avente economicamente diritto delle loro ditte e dei relativi conti.</p>		<p>titolare del conto, non è necessario comunicare agli Stati Uniti il nome della persona. Per adempiere questa richiesta, nella prassi vengono comunque pretese sufficienti informazioni di identificazione (numero del conto, numero fiscale) per soddisfare la domanda.</p> <p>È inoltre possibile ottenere informazioni su una determinata categoria di titolari di conti, sempre che queste persone siano specificamente identificabili (domande raggruppate).</p>	<p>via limitata alle comunicazioni concernenti l'ammontare degli interessi.</p> <p>Nell'ambito dei negoziati sull'attuazione della FATCA gli USA sono inoltre disposti ad accettare lo scambio automatico di informazioni unicamente con i Paesi in cui vigono disposizioni sufficienti sulla protezione dei dati.</p>	<p>attualmente bloccato in Senato a causa della resistenza del senatore Paul (concerne anche altre CDI).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### Allegato 3: Panoramica delle misure

<b>Descrizione</b>	
Competitività	
1	Garantire l'accesso al mercato
2	Collaborazione istituzionale
3	Condizioni quadro nell'ambito dell'asset management
4	Condizioni quadro per il mercato assicurativo e previdenziale
5	Attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI
6	Obblighi di diligenza in ambito fiscale
Misure di accompagnamento	
7	Condizioni quadro per il mercato dei capitali
8	Tutela dei clienti
9	Formazione
10	prese
11	Imposte e sviluppo

